SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale (50%) - Roma **Anno 137° — Numero 39**

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Venerdì, 16 febbraio 1996** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

LEGGE 15 febbraio 1996, n. 59.

Conversione in legge del decreto-legge 14 dicembre 1995, n. 529, recante istituzione di uffici scolastici provinciali del Ministero della pubblica istruzione nelle nuove province.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 14 dicembre 1995, n. 529, recante istituzione di uffici scolastici provinciali del Ministero della pubblica istruzione nelle nuove province.

2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 9 agosto 1995, n. 346, e 18 ottobre 1995, n. 428.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 15 febbraio 1996

SCÀLFARO

DINI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*
LOMBARDI, *Ministro della pubblica istruzione*

Visto, *il Guardasigilli:* DINI

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 2365):

Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri (DINI) e dal Ministro della pubblica istruzione (LOMBARDI) il 18 dicembre 1995.

Assegnato alla 7ª commissione (Istruzione), in sede referente, il 18 dicembre 1995, con pareri delle commissioni 1ª, 2ª e 5ª.

Esaminato dalla 1ª commissione (Affari costituzionali), in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità, il 20 dicembre 1995.

Esaminato dalla 7ª commissione il 6, 10, 18 gennaio 1996;

Esaminato in aula e approvato il 24 gennaio 1996.

Camera dei deputati (atto n. 3759):

Assegnato alla VII commissione (Cultura), in sede referente, il 26 gennaio 1996, con pareri delle commissioni I, V e XI.

Esaminato dalla I commissione (Affari costituzionali), in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità, il 31 gennaio 1996.

Esaminato dalla VII commissione il 31 gennaio 1996; 13 febbraio 1996.

Esaminato in aula e approvato il 14 febbraio 1996.

AVVERTENZA:

Il decreto-legge 14 dicembre 1995, n. 529, è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 294 del 18 dicembre 1995.

In questa stessa *Gazzetta Ufficiale*, alla pag. 41, è ripubblicato il testo del decreto-legge 14 dicembre 1995, n. 529, corredato delle relative note, ai sensi dell'art. 8, comma 3, del regolamento di esecuzione del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sulla emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

96G0071

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

DECRETO 10 gennaio 1996, n. 60.

Regolamento recante norme per l'esclusione dell'esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi ai sensi dell'art. 24, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, e dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1992, n. 352.

IL MINISTRO
DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto l'art. 24, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241;

Visto l'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1992, n. 352;

Visto l'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il parere della commissione per l'accesso ai documenti amministrativi presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri di cui all'art. 27 della legge 7 agosto 1990, n. 241, espresso in data 9 maggio 1995;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 9 novembre 1995;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, inviata con nota del 10 gennaio 1996;

ADOTTA

il seguente regolamento:

Art. 1.

Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento individua, in conformità all'art. 24, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, le categorie di documenti, formati o comunque rientranti nella disponibilità del Ministero della pubblica istruzione e degli organi periferici dipendenti ivi comprese le istituzioni scolastiche e gli enti vigilati, sottratti all'accesso ai sensi dell'art. 24, comma 2, della medesima legge n. 241 del 1990 e dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1992, n. 352.

Art. 2.

Categorie di documenti inaccessibili per motivi di riservatezza di terzi, persone, gruppi ed imprese

1. Ai sensi dell'art. 8, comma 5, lettera *d)*, del decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1992, n. 352, ed in relazione all'esigenza di salvaguardare la riservatezza di terzi, persone, gruppi ed imprese, garantendo peraltro ai medesimi la visione degli atti relativi ai procedimenti amministrativi, la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i loro interessi giuridici, sono sottratte all'accesso le seguenti categorie di documenti:

a) rapporti informativi sul personale dipendente;

b) documenti concernenti informazioni di carattere psico-attitudinale di determinati soggetti, con esclusione di quelli concernenti i criteri generali fissati, in funzione autolimitativa, dall'amministrazione per le procedure stesse;

c) documenti rappresentativi di accertamenti e di dichiarazioni medico-legali;

d) documenti relativi alla salute delle persone;

e) documenti rappresentativi di interventi dell'autorità giudiziaria o della procura generale e delle procure regionali presso la Corte dei conti, relativi a soggetti per i quali si appalesa la sussistenza di responsabilità penale, civile o amministrativa;

f) relazioni alla procura generale e alle procure regionali presso la Corte dei conti nei confronti dei soggetti suindicati, nonché atti di promovimento di azioni di responsabilità davanti alla autorità giudiziaria.

Art. 3.

Differimento

1. Ai sensi dell'art. 24, comma 6, della legge 7 agosto 1990, n. 241, e dell'art. 8, commi 2 e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1992, n. 352, in caso di incarichi ispettivi nei confronti del personale dipendente, di istituzioni scolastiche o enti vigilati, l'accesso alla relazione finale e alla documentazione in essa richiamata è consentito, limitatamente alla parte riguardante il richiedente, dopo la conclusione dei procedimenti ispettivi.

2. Nei procedimenti concorsuali e di selezione in materia di personale, l'accesso agli elaborati ed alle schede di valutazione è consentito in relazione alla conclusione delle varie fasi del procedimento, ai cui fini gli atti stessi sono preordinati. Fino a quando il procedimento non sia concluso, l'accesso è limitato ai soli atti che riguardino direttamente il richiedente, con esclusione degli atti relativi ad altri concorrenti.

3. Nei procedimenti di scelta del contraente per acquisto di beni, forniture e servizi, le offerte sono accessibili ai partecipanti, dopo la conclusione del procedimento, salvo brevetti e casi analoghi protetti.

Art. 4.

Pubblicazione aggiuntiva

1. Il presente regolamento, oltre che nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, è pubblicato nel Bollettino ufficiale, parte I, del Ministero della pubblica istruzione. Le stesse modalità sono utilizzate per le successive modifiche ed integrazioni.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 10 gennaio 1996

Il Ministro: LOMBARDI

Visto, *il Guardasigilli:* DINI
Registrato alla Corte dei conti il 10 febbraio 1996
Registro n. 1 Istruzione, foglio n. 49

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note al titolo:

— La legge 7 agosto 1990, n. 241, reca: «Nuove norme sul procedimento amministrativo e sul diritto di accesso ai documenti amministrativi». Si trascrive il testo del relativo art. 24:

«Art. 24. — 1. Il diritto di accesso è escluso per i documenti coperti da segreto di Stato ai sensi dell'art. 12 della legge 24 ottobre 1977, n. 801, nonché nei casi di segreto o di divieto di divulgazione altrimenti previsti dall'ordinamento.

2. Il Governo è autorizzato ad emanare, ai sensi del comma 2 dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti intesi a disciplinare le modalità di esercizio del diritto di accesso e gli altri casi di esclusione del diritto di accesso in relazione alla esigenza di salvaguardare:

a) la sicurezza, la difesa nazionale e le relazioni internazionali;

b) la politica monetaria e valutaria;

c) l'ordine pubblico e la prevenzione e repressione della criminalità;

d) la riservatezza di terzi, persone, gruppi ed imprese garantendo peraltro agli interessati la visione degli atti relativi ai procedimenti amministrativi, la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i loro interessi giuridici.

3. Con i decreti di cui al comma 2 sono altresì stabilite norme particolari per assicurare che l'accesso ai dati raccolti mediante strumenti informatici avvenga nel rispetto delle esigenze di cui al medesimo comma 2.

4. Le singole amministrazioni hanno l'obbligo di individuare, con uno o più regolamenti da emanarsi entro i sei mesi successivi, le categorie di documenti da essi formati o comunque rientranti nella loro disponibilità sottratti all'accesso per le esigenze di cui al comma 2.

5. Restano ferme le disposizioni previste dall'art. 9 della legge 10 aprile 1981, n. 121, come modificato dall'art. 26 della legge 10 ottobre 1986, n. 668, e dalle relative norme di attuazione, nonché ogni altra disposizione attualmente vigente che limiti l'accesso ai documenti amministrativi.

6. I soggetti indicati nell'art. 23 hanno facoltà di differire l'accesso ai documenti richiesti sino a quando la conoscenza di essi possa impedire o gravemente ostacolare lo svolgimento dell'azione amministrativa. Non è comunque ammesso l'accesso agli atti preparatori nel corso della formazione, dei provvedimenti di cui all'art. 13, salvo diverse disposizioni di legge».

— Il testo dell'art. 8 del D.P.R. 27 giugno 1992, n. 352 (Regolamento per la disciplina delle modalità di esercizio e dei casi di esclusione del diritto di accesso ai documenti amministrativi, in attuazione dell'art. 24, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) è il seguente:

«Art. 8 *(Disciplina dei casi di esclusione).* — 1. Le singole amministrazioni provvedono all'emanazione dei regolamenti di cui all'art. 24, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, con l'osservanza dei criteri fissati nel presente articolo.

2. I documenti non possono essere sottratti all'accesso se non quando siano suscettibili di recare un pregiudizio concreto agli interessi indicati nell'art. 24 della legge 7 agosto 1990, n. 241. I documenti contenenti informazioni connesse a tali interessi sono considerati segreti solo nell'ambito e nei limiti di tale connessione. A tale fine, le amministrazioni fissano, per ogni categoria di documenti, anche l'eventuale periodo di tempo per il quale essi sono sottratti all'accesso.

3. In ogni caso i documenti non possono essere sottratti all'accesso ove sia sufficiente far ricorso al potere di differimento.

4. Le categorie di cui all'art. 24, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, riguardano tipologie di atti individuati con criteri di omogeneità, indipendentemente dalla loro denominazione specifica.

5. Nell'ambito dei criteri di cui ai commi 2, 3 e 4, i documenti amministrativi possono essere sottratti all'accesso:

a) quando al di fuori delle ipotesi disciplinate dall'art. 12 della legge 24 ottobre 1977, n. 801, dalla loro divulgazione possa derivare una lesione, specifica e individuata, alla sicurezza e alla difesa nazionale, nonché all'esercizio della sovranità nazionale e alla continuità e alla correttezza delle relazioni internazionali, con particolare riferimento alle ipotesi previste nei trattati e nelle relative leggi di attuazione;

b) quando possa arrecarsi pregiudizio ai processi di formazione di determinazione e di attuazione della politica monetaria e valutaria;

c) quando i documenti riguardino le strutture, i mezzi, le dotazioni, il personale e le azioni strettamente strumentali alla tutela dell'ordine pubblico, alla prevenzione e alla repressione della criminalità con particolare riferimento alle tecniche investigative, alla identità delle fonti di informazione e alla sicurezza dei beni e delle persone coinvolte nonché l'attività di polizia giudiziaria e di conduzione delle indagini;

d) quando i documenti riguardino la vita privata o la riservatezza di persone fisiche, di persone giuridiche, gruppi, imprese e associazioni, con particolare riferimento agli interessi epistolare, sanitario, professionale, finanziario, industriale e commerciale di cui siano in concreto titolari, ancorché i relativi dati siano forniti all'amministrazione dagli stessi soggetti cui si riferiscono. Deve comunque essere garantita ai richiedenti la visione degli atti dei procedimenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i loro stessi interessi giuridici».

Note alle premesse:

— Per il testo del comma 4 dell'art. 24 della legge 7 agosto 1990 n. 241, si veda in nota al titolo.

— Per il testo dell'art. 8 del D.P.R. 27 giugno 1992, n. 352, si veda in nota al titolo.

— Il comma 3 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di «regolamento», siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*.

— Il testo dell'art. 27 della citata legge 7 agosto 1990, n. 241, è il seguente:

«Art. 27. — 1. È istituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri la commissione per l'accesso ai documenti amministrativi.

2. La commissione è nominata con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri sentito il Consiglio dei Ministri. Essa è presieduta dal Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ed è composta da sedici membri, dei quali due senatori e due deputati designati dai Presidenti delle rispettive Camere, quattro scelti fra il personale di cui alla legge 2 aprile 1979, n. 97, su designazione dei rispettivi organi di autogoverno, quattro fra i professori di ruolo in materia giuridico-amministrative e quattro fra i dirigenti dello Stato e degli altri enti pubblici.

3. La commissione è rinnovata, ogni tre anni. Per i membri parlamentari si procede a nuova nomina in caso di scadenza o scioglimento anticipato delle Camere nel corso del triennio.

4. Gli oneri per il funzionamento della commissione sono a carico dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

5. La commissione vigila affinché venga attuato il principio di piena conoscibilità dell'attività della pubblica amministrazione con il rispetto dei limiti fissati dalla presente legge; redige una relazione annuale sulla trasparenza dell'attività della pubblica amministrazione, che comunica alle Camere e al Presidente del Consiglio dei Ministri; propone al Governo modifiche dei testi legislativi e regolamentari che siano utili a realizzare la più ampia garanzia dei diritti di accesso di cui all'art. 22.

6. Tutte le amministrazioni sono tenute a comunicare alla commissione, nel termine assegnato dalla medesima, le informazioni ed i documenti da essa richiesti, ad eccezione di quelli coperti da segreto di Stato.

7. In caso di prolungato inadempimento all'obbligo di cui al comma 1 dell'art. 18, le misure ivi previste sono adottate dalla commissione di cui al presente articolo».

Note all'art. 1:

— Per il testo del comma 2 e del comma 4 dell'art. 24 della legge 7 agosto 1990, n. 241, si veda in nota al titolo.

— Per il testo dell'art. 8 del D.P.R. 27 giugno 1992, n. 352, si veda in nota al titolo.

Nota all'art. 2:

— Per il testo dell'art. 8, comma 5, lettera *d)*, del D.P.R. 27 giugno 1992, n. 352, si veda in nota al titolo.

Nota all'art. 3:

— Per il testo dell'art. 24, comma 6, della legge 7 agosto 1990, n. 241, e dell'art 8, commi 2 e 3, del D.P.R. 27 giugno 1992, n. 352, si veda in nota al titolo.

96G0069

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

DECRETO 6 febbraio 1996.

Riconoscimento di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di psicologo.

IL DIRETTORE GENERALE DEGLI AFFARI CIVILI E DELLE LIBERE PROFESSIONI

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48 CEE relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Visto l'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 13 febbraio 1993, n. 29;

Vista la domanda di riconoscimento di Pier Giorgio Bertolani presentata ai sensi dell'art. 12 del citato decreto legislativo n. 115 del 1992;

Visto che l'interessato è in possesso del titolo di laurea in psicologia conseguito in Svezia;

Visto che il sig. Pier Giorgio Bertolani risulta abilitato ad esercitare la professione di psicologo;

Vista l'intesa raggiunta nella conferenza di servizi nella seduta del 15 marzo 1995;

Sentito il parere dell'ordine degli psicologi;

Ritenuto che sussistono tutti i requisiti di legge per il riconoscimento e che non vi sono i presupposti per la applicazione dei meccanismi di compensazione ex art. 6 del decreto legislativo;

Decreta:

Il titolo di Pier Giorgio Bertolani nato il 25 marzo 1943 a Castellarano (Reggio Emilia), cittadino svedese, di psicologo conseguito presso l'Università di Lund in Svezia, è riconosciuto quale titolo abilitante ai fini dell'esercizio della professione di psicologo in Italia.

Roma, 6 febbraio 1996

Il direttore generale: ROVELLO

96A0959

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 25 gennaio 1996.

Classificazione ai fini del servizio antincendi dell'aeroporto di Reggio Calabria.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Vista la tabella *A*, allegata alla legge 23 dicembre 1980, n. 930, nella quale l'aeroporto di Reggio Calabria è inserito nella quinta classe ai fini del servizio antincendi aeroportuale;

Vista la legge 2 dicembre 1991, n. 384, recante modifiche alla legge 23 dicembre 1980, n. 930;

Visto il decreto del Ministero dell'interno n. 10516 del 12 novembre 1990 che ha inserito l'aeroporto di Reggio Calabria nella quarta classe della tabella *A* allegata alla legge 23 dicembre 1980, n. 930, ai fini del servizio antincendi aeroportuale;

Vista la nota 208764/24/R2 del 18 ottobre 1995 con la quale il Ministero dei trasporti e della navigazione - Direzione generale dell'aviazione civile, ha richiesto l'innalzamento della classe antincendi dell'aeroporto di Reggio Calabria dalla quarta alla terza, per consentire l'incremento di traffico aereo previsto su detto scalo;

Considerato che le dotazioni antincendi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco dislocate sull'aeroporto di Reggio Calabria sono adeguate alla classe richiesta;

Visto l'art. 1 della legge 23 dicembre 1980, n. 930, con il quale il Ministro dell'interno è delegato ad apportare modifiche alla classificazione di cui alla tabella *A*, allegata alla citata legge;

Decreta:

Ai fini del servizio antincendi aeroportuale, l'aeroporto di Reggio Calabria è inserito nella terza classe della tabella *A* allegata alla legge 23 dicembre 1980, n. 930.

Roma, 25 gennaio 1996

Il Ministro: CORONAS

96A0958

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE

DECRETO 25 gennaio 1996.

Determinazione delle direzioni di atterraggio dell'aeroporto di Pontedera.

IL DIRETTORE GENERALE DELL'AVIAZIONE CIVILE

Visto il codice della navigazione approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327;

Vista la legge 4 febbraio 1963, n. 58, che apporta modifiche e aggiunte agli articoli dal 714 al 717 del codice della navigazione;

Visti gli articoli 3, 14, 16 e 17 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, e successive modificazioni;

Ritenuta la necessità di stabilire ai sensi dell'art. 714-*bis* del codice della navigazione la direzione e la lunghezza di atterraggio nonché il livello medio sia dell'aeroporto che dei tratti di perimetro corrispondenti alle direzioni di atterraggio dell'aeroporto di Pontedera;

Considerato, altresì, che occorre indicare se l'aeroporto è aperto o meno al traffico strumentale e notturno;

Decreta:

Le caratteristiche prescritte dall'art. 714-*bis* del codice della navigazione sono determinate relativamente all'aeroporto di Pontedera come segue:

direzione di atterraggio: 67° - 247°;

lunghezza di atterraggio: m 1.130;

livello medio dell'aeroporto: m 12,9 s.l.m.;

livello medio dei tratti di perimetro corrispondenti alle direzioni di atterraggio:

testata 07: m 12,6 s.l.m.;

testata 25: m 13,2 s.l.m.

L'aeroporto non è aperto al traffico strumentale e notturno.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 25 gennaio 1996

Il direttore generale: PUGLIESE

96A0957

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 19 dicembre 1995.

Prezzi dell'energia elettrica per i settori industriali.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347, e 23 aprile 1946, n. 363, e successive modifiche ed integrazioni;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283, e 15 settembre 1947, n. 896, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 26 gennaio 1948, n. 98, che detta norme per la disciplina per le Casse conguaglio prezzi;

Visto l'art. 1 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, che ha soppresso alcuni comitati interministeriali tra cui il Comitato interministeriale dei prezzi;

Visto l'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 373, che ha attribuito al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato le funzioni del soppresso CIP in materia del energia elettrica e di gas;

Visto l'art. 3 della legge 14 novembre 1995, n. 481, nel quale si precisa che le funzioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 373/1994 sono esercitate dal Ministro dell'industria sino all'emanazione del regolamento di organizzazione e funzionamento dell'Autorità istituita con la stessa legge;

Visti i provvedimenti CIP n. 13 del 24 luglio 1992 e n. 15 del 14 dicembre 1993;

Vista la comunicazione C 38/92 della Commissione europea ai sensi dell'art. 93, paragrafo 2, del trattato CEE indirizzata agli altri Stati membri e ai terzi interessati in merito ad aiuti che il Governo italiano ha deciso di concedere a EFIM, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Comunità europea del 17 marzo 1993 che riguardo le tariffe elettriche ridotte per la produzione di alluminio primario avanza l'ipotesi che le stesse configurino un aiuto di Stato;

Visto il decreto del Ministro del tesoro di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato in data 15 maggio 1995 con cui è approvato il «Piano triennale 1993-1995 per il comparto alluminio ex EFIM» presentato dal commissario liquidatore dell'EFIM in data 18 marzo 1995;

Considerato che il Piano suddetto prevede che la privatizzazione richiede, per arrivare ad una soluzione ottimale, il supporto del Governo italiano anche per la definizione con ENEL di una tariffa dell'energia elettrica per gli smelter di Porto Vesme (Cagliari) e di Fusina (Venezia), possibilmente mediante la definizione per il futuro di un contratto a lungo termine (dieci anni) a prezzi competitivi a livello europeo, associato a un piano di ristrutturazione sviluppato dall'acquisitore e collegato a livelli occupazionali predefiniti;

Ritenuto necessario procedere all'adozione di misure tariffarie che, adeguando il prezzo delle forniture di energia elettrica per la produzione di alluminio primario ai valori in linea con quelli medi praticati in Europa, consenta di superare l'azione di infrazione avviata dall'Unione europea e nel contempo dare attuazione al decreto 15 maggio 1995;

Decreta:

1. La tariffa relativa alle forniture di energia elettrica per la produzione di alluminio primario prevista alla tabella A-9 allegata al provvedimento CIP n. 15 del 14 dicembre 1993 è abolita a partire dal 1° gennaio 1996. In sua sostituzione si applicano le tariffe multiorarie previste alle tabelle A-6 dello stesso provvedimento.

2. Il trattamento di sovrapprezzi previsto dal provvedimento CIP n. 13 del 24 luglio 1992 e sue successive modificazioni, da applicarsi a tutte le forniture destinate alle produzioni di alluminio primario nei limiti degli impianti esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, viene abolito con il 31 dicembre 2005. Successivamente a tale data il trattamento verrà allineato a quello previsto per la generalità dell'utenza.

3. Alle tariffe e sovrapprezzi verranno applicate le stesse variazioni di aumento, con la medesima decorrenza, che saranno previste dalle normative generali via via vigenti per le forniture a regime normale. Le eventuali variazioni in riduzione dei sovrapprezzi non verranno applicate fino a che non sia stato raggiunto il trattamento previsto per le forniture normali.

4. Sono abrogate le disposizioni, in precedenza emanate, che risultino incompatibili con le presenti norme.

5. Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e successivamente pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 dicembre 1995

Il Ministro: CLÒ

Registrato alla Corte dei conti il 31 gennaio 1996
Registro n. 1 Industria, foglio n. 8

96A0960

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 26 gennaio 1996.

Revisione della misura del sovracanone su impianti idroelettrici.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto l'art. 2 della legge 22 dicembre 1980, n. 925, con il quale i sovracanoni annui, previsti dall'art. 53 del testo unico 11 dicembre 1933, n. 1775, e successive modificazioni, sono conferiti nella misura di L. 1.200 per ogni chilowatt di potenza nominale media concessa e riconosciuta per le derivazioni d'acqua con potenza superiore a chilowatt 220;

Visto l'art. 3 della stessa legge con il quale viene demandato al Ministro delle finanze di provvedere ogni biennio, con decorrenza dal 1° gennaio 1982, alla revisione della predetta misura di sovracanone sulla base dei dati ISTAT relativi all'andamento del costo della vita, ora indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati;

Visti i decreti ministeriali 28 novembre 1981, n. 33199, 19 novembre 1983, n. 34096, 26 novembre 1985, n. 34404, 25 novembre 1987, n. 33941, 25 gennaio 1990, n. 30248, 7 agosto 1992, n. 30042, e 1° febbraio 1994, n. 31661, con i quali la suddetta misura fissa è stata elevata, ai sensi del citato art. 3 della legge n. 925, come segue:

dal 1° gennaio 1982 al 31 dicembre 1983, L. 1.614 per Kw;

dal 1° gennaio 1984 al 31 dicembre 1985, L. 2.141 per Kw;

dal 1° gennaio 1986 al 31 dicembre 1987, L. 2.532 per Kw;

dal 1° gennaio 1988 al 31 dicembre 1989, L. 2.802 per Kw;

dal 1° gennaio 1990 al 31 dicembre 1991, L. 3.135 per Kw;

dal 1° gennaio 1992 al 31 dicembre 1993, L. 3.535 per Kw;

dal 1° gennaio 1994 al 31 dicembre 1995, L. 3.871 per Kw;

Vista la nota 10 novembre 1995, n. 1654-P, con la quale l'Istituto centrale di statistica ha comunicato che nel periodo ottobre 1993-ottobre 1995 la variazione percentuale verificatasi negli indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati (già indici del costo della vita) è stata di + 9,8 per cento;

Considerato, pertanto, che la misura fissa di sovracanone è da elevare, per il biennio 1996-1997 da L. 3.871 a L. 4.250 per ogni chilowatt di potenza nominale media;

Decreta:

La misura del sovracanone annuo, stabilita dall'art. 2, primo comma, della legge 22 dicembre 1980, n. 925, viene elevata per il periodo dal 1° gennaio 1996 al 31 dicembre 1997 a L. 4.250 per ogni chilowatt di potenza nominale media concessa o riconosciuta per le derivazioni d'acqua, a scopo di produzione di energia elettrica, con potenza superiore a chilowatt 220.

Roma, 26 gennaio 1996

Il Ministro: FANTOZZI

96A0950

DECRETO 6 febbraio 1996.

Accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento di taluni uffici finanziari.

IL DIRETTORE GENERALE DEL DIPARTIMENTO DELLE ENTRATE

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, modificato dalla legge 2 dicembre 1975, n. 576, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Viste le note con le quali le direzioni regionali delle entrate per l'Abruzzo, la Basilicata, la Campania, il Lazio, la Liguria, la Lombardia, le Marche, il Piemonte, la Sardegna, la Sicilia, l'Umbria ed il Veneto, hanno comunicato il mancato o irregolare funzionamento di alcuni uffici finanziari in data 14 dicembre 1995 per l'adesione del personale allo sciopero indetto su scala nazionale dalle organizzazioni sindacali e richiesto l'emanazione del relativo decreto di accertamento;

Decreta:

Il periodo del mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari è accertato come segue:

In data 14 dicembre 1995:

uffici I.V.A. di: Padova, Verona, Novara, Terni, Roma 1, Roma 2, Frosinone, Ancona, Savona, Brescia 1, Brescia 2;

uffici del registro di: Roma atti privati, Roma atti pubblici, Roma demanio, Roma bollo radio assicurazioni, Civitavecchia, Anzio, Palestrina, Tivoli, Terni, Caserta, Napoli successioni, S. Donà di Piave, Trapani, Catania bollo demanio ammende, Catania atti civili, Pescara, Popoli, Venosa, Finale Ligure, Savona atti civili e giudiziari, Savona successioni bollo e demanio, Como, Erba, Soresina, Saronno, Milano successioni, Magenta, Monza;

uffici imposte dirette di: Civitavecchia, Palestrina, Savona, Domodossola, Fossano, Ciriè, Ponte San Pietro, Montichiari, Saronno;

comissione tributaria di primo grado di Civitavecchia;

commissione tributaria di secondo grado di Cuneo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 febbraio 1996

Il direttore generale: ROXAS

96A0948

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 23 gennaio 1996.

Modificazioni allo statuto della Fondazione Cassa di risparmio di Mirandola.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 30 luglio 1990, n. 218, recante disposizioni in materia di ristrutturazione ed integrazione patrimoniale degli istituti di credito di diritto pubblico;

Visto il decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, con il quale sono state emanate disposizioni per la ristrutturazione e per la disciplina del gruppo creditizio;

Visto l'art. 12, comma 3, del decreto legislativo n. 356/1990, il quale dispone che le modifiche statutarie degli enti che hanno effettuato il conferimento dell'azienda bancaria sono approvate dal Ministro del tesoro;

Vista la direttiva del Ministro del tesoro del 18 novembre 1994;

Visto lo statuto della Fondazione Cassa di risparmio di Mirandola, con sede in Mirandola;

Vista la delibera del 16 ottobre 1995 con la quale il consiglio di amministrazione della predetta Fondazione ha approvato le modifiche degli articoli 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 e 20 (norma transitoria), nonché le modifiche concernenti l'abrogazione degli articoli 21, 22, 23 e 24 dello statuto;

Ritenuta l'esigenza di provvedere in merito;

Decreta:

Sono approvate le modifiche degli articoli 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 e 20 (norma transitoria) dello statuto della Fondazione Cassa di risparmio di Mirandola, con sede in Mirandola, secondo l'allegato testo che costituisce parte integrante del presente decreto, nonché le modifiche concernenti l'abrogazione degli articoli 21, 22, 23 e 24 dello statuto medesimo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 gennaio 1996

Il Ministro: DINI

ALLEGATO

Art. 1.

La Fondazione Cassa di risparmio di Mirandola — *di seguito chiamata anche Fondazione* — *è un ente con* piena capacità di diritto pubblico e privato *sottoposto alla vigilanza del Ministero del tesoro. Essa è regolata dalla normativa sugli enti conferenti e dal presente statuto.*

La Fondazione trae origine dalla ristrutturazione della Cassa di risparmio di Mirandola in applicazione della legge 30 luglio 1990, n. 218, e del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356.

La Fondazione ha durata illimitata ed ha sede in Mirandola.

Art. 2.

La Fondazione persegue, oltre alle originarie finalità di assistenza e di tutela delle categorie sociali *più deboli, finalità* d'interesse pubblico e di utilità sociale preminentemente nei settori della ricerca scientifica, della sanità, della cultura e dell'arte. *In tali settori la Fondazione opera* promuovendo e diffondendo lo spirito di *solidarietà* e contribuendo allo sviluppo economico della zona in cui opera.

Gli interventi finanziari della Fondazione sono prevalentemente preordinati alla realizzazione di programmi pluriennali, adottati con delibere del consiglio che individuano periodicamente i settori nei quali saranno impiegati i fondi rivenienti dalla gestione del patrimonio.

La Fondazione può inoltre assumere, in seguito a lasciti e donazioni, la gestione di patrimoni finalizzati a specifiche destinazioni nei settori d'intervento.

La Fondazione, in rispetto alle proprie *origini, destina l'attività* sopraindicata alla zona in cui operava la Cassa di risparmio di Mirandola. *Potranno, altresì, effettuarsi interventi anche in altre zone.*

Nello svolgimento della propria attività, la Fondazione può compiere operazioni finanziarie, commerciali, immobiliari e mobiliari, nei limiti di legge e del presente statuto.

Art. 3.

La Fondazione, fin tanto che ne sia titolare, amministra la partecipazione nella società per azioni *da essa derivata e può possedere partecipazioni nel capitale di imprese bancarie o finanziarie diverse dalla società per azioni conferitaria nei limiti previsti dalle norme vigenti.*

Art. 4.

Per il raggiungimento dei propri scopi istituzionali la Fondazione può utilizzare:

a) redditi derivanti dalla gestione del proprio patrimonio, detratte le spese di funzionamento e gli accantonamenti di cui al secondo comma del presente articolo;

b) eventuali liberalità non destinate a patrimonio;

c) redditi di natura straordinaria da destinarsi ai sensi di legge.

Fino al momento in cui la Fondazione conserverà il controllo della società bancaria conferitaria di cui al precedente articolo, essa provvederà ad accantonare una quota del 10 per cento dei proventi derivanti dalla partecipazione nella Cassa di risparmio di Mirandola S.p.a. in apposita riserva finalizzata alla sottoscrizione di eventuali aumenti di capitale della *predetta società conferitaria.* La riserva può essere investita in titoli della società conferitaria e/o in titoli emessi o garantiti dallo Stato.

Art. 6.

Il patrimonio della Fondazione, costituito inizialmente *dalla partecipazione nella società bancaria derivata e dalle* attività non *conferite, si* incrementa per effetto di accantonamenti a riserva di qualunque specie, liberalità a qualsiasi titolo pervenute ed esplicitamente destinate ad accrescimento del patrimonio, avanzi di gestione non trasferiti agli esercizi successivi.

I proventi derivanti dalla cessione delle azioni della società conferitaria sono impiegati in un'ottica di diversificazione dei rischi, secondo le modalità previste dalla vigente normativa.

Art. 7.

Sono organi della Fondazione:

1) il consiglio di amministrazione;

2) il presidente;

3) il collegio dei sindaci;

4) il *segretario generale.*

Art. 8.

Il consiglio d'amministrazione è composto da 9 consiglieri così nominati:

n. 2 dal comune di Mirandola;

n. 1 dalla camera di commercio di Modena;

n. 3 dall'Acri;

n. 3 dall'Associazione federativa tra casse e monti dell'Emilia-Romagna.

I membri del consiglio d'amministrazione devono essere scelti tra persone di particolare esperienza *nei settori in cui la Fondazione svolge la sua attività istituzionale e che, comunque, favoriscano la rappresentatività degli interessi connessi ai settori d'intervento. I membri del consiglio d'amministrazione devono possedere i requisiti di onorabilità previsti dalle disposizioni vigenti per gli incarichi bancari.*

La nomina non comporta rappresentanza nell'organo amministrativo della Fondazione degli enti dai quali proviene la nomina stessa.

Non possono ricoprire la carica di consigliere coloro che, in qualsiasi momento, vengano a trovarsi in una delle situazioni d'incompatibilità previste dalla legge o dal presente statuto, ovvero perdano i requisiti in quest'ultimo previsti, nonché i dipendenti in servizio della Fondazione *o della società bancaria derivata.* La decadenza opera immediatamente con dichiarazione del consiglio d'amministrazione. Decade altresì il consigliere che, senza giustificato motivo, non intervenga per tre volte consecutive alle riunioni del consiglio.

Art. 9.

I consiglieri durano in carica 4 anni e sono rieleggibili.

Il presidente e il vice presidente sono nominati dal consiglio d'amministrazione fra i propri componenti.

I consiglieri nominati in sostituzione di coloro che sono venuti a mancare per morte, dimissioni o altre cause *devono possedere i requisiti soggettivi richiesti per l'appartenenza all'organo di amministrazione; essi* restano in carica per la durata del mandato dei loro predecessori.

In ipotesi di mancata attivazione degli organi competenti per le nomine trovano applicazione le disposizioni della legge 16 gennaio 1994, n. 444.

Art. 11.

Il consiglio si riunisce di regola una vòlta *al mese*.

Può essere, altresì, convocato ove il presidente lo ritenga necessario o ne facciano richiesta almeno tre consiglieri o il collegio dei sindaci.

Gli avvisi di convocazione devono contenere l'ordine del giorno e, salvo i casi d'urgenza, essere spediti per raccomandata o per telegramma, telex o telefax, almeno *3* giorni prima della riunione.

Il consiglio si ritiene in ogni caso validamente riunito qualora intervenga la totalità dei consiglieri.

Art. 12.

Per la validità della riunione è necessaria la presenza della maggioranza dei consiglieri.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Per le modifiche statutarie e del regolamento è richiesta la maggioranza qualificata dei due terzi del consiglio.

Le adunanze sono presiedute dal presidente e, in caso di sua assenza o impedimento, dal vice presidente. In caso di assenza o impedimento di entrambi, dal consigliere *più anziano d'età.*

Il presidente firma i verbali *delle adunanze consiliari e può assegnare le funzioni di segretario del consiglio al segretario generale o ad altra persona allo scopo designata.*

Quando le votazioni abbiano ad oggetto *le* persone, il presidente può disporre che si svolgano a scrutinio segreto, salvo che avvengano per unanime acclamazione.

Gli estratti e le copie dei verbali delle adunanze certificati conformi dal presidente o autenticati da un notaio hanno la stessa efficacia probatoria degli originali.

Art. 13.

Il presidente ha la legale rappresentanza della Fondazione di fronte ai terzi ed in giudizio.

Il presidente:

convoca e presiede il consiglio d'amministrazione, proponendo le materie da trattare;

sorveglia il buon andamento della Fondazione;

adotta in caso d'urgenza ogni provvedimento necessario, su proposta o d'intesa con il *segretario generale*, riferendo al consiglio alla prima adunanza.

In caso di assenza o impedimento del presidente le sue funzioni sono svolte dal vice presidente e, in caso di assenza o impedimento anche di questo, dal consigliere anziano.

Art. 14.

Il collegio sindacale si compone di tre membri effettivi, nominati uno dal comune di Mirandola, *uno dall'Acri ed uno dalla Associazione federativa tra casse e monti dell'Emilia-Romagna* scelti fra gli iscritti nel registro dei revisori contabili. Essi durano in carica un triennio *e sono rieleggibili.*

Il collegio sindacale vigila sull'osservanza delle norme di legge e regolamentari, controlla la regolare tenuta della contabilità, la corrispondenza dei bilanci alle risultanze contabili, il rispetto delle norme per la redazione dei bilanci.

Il collegio sindacale redige apposita relazione al bilancio preventivo e consuntivo. Tale relazione è allegata al bilancio. Il collegio sindacale, all'atto dell'insediamento, elegge il presidente del collegio stesso.

Art. 15.

Al presidente, al vice presidente, ai componenti *del* consiglio d'amministrazione e *del* collegio sindacale spetta — *oltre al rimborso delle spese, anche in misura forfettaria* — un'indennità di carica.

La misura dell'indennità di carica è determinata dal consiglio d'amministrazione entro i limiti indicati dal Ministro del tesoro.

Art. 16.

I componenti del consiglio d'amministrazione e del collegio sindacale non possono *coprire cariche nella società bancaria conferitaria e nelle società o enti del relativo gruppo bancario, fatte salve le deroghe previste dalla vigente normativa.*

Art. 17.

Il *segretario generale:*

1) *è nominato dal consiglio d'amministrazione;*

2) organizza e sovrintende a tutta l'attività della Fondazione;

3) esegue tutti gli atti per i quali abbia avuto delega dal consiglio d'amministrazione;

4) firma la corrispondenza e gli atti ordinari con facoltà di delega al personale;

5) *ove richiesto dal presidente del consiglio d'amministrazione, assolve a funzioni di segretario del consiglio medesimo.*

Art. 18.

L'esercizio inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre.

I progetti di bilancio consuntivo e preventivo sono approvati dal consiglio d'amministrazione rispettivamente entro il 30 giugno ed entro il 30 settembre di ogni anno.

Il bilancio preventivo deve precisare la ripartizione delle risorse disponibili tra i settori d'intervento, indicando le categorie di iniziative da sovvenzionare e le tipologie dei soggetti beneficiari.

I bilanci sono inviati, entro dieci giorni, al Ministro del tesoro e si intendono da questi approvati ove non pervengano rilievi entro sessanta giorni dalla loro ricezione.

Il bilancio preventivo fissa i limiti di spesa con distinto riferimento alle spese di funzionamento e a quelle direttamente destinate al perseguimento delle finalità istituzionali. Il bilancio preventivo e il bilancio consuntivo sono strutturati in modo da fornire una chiara rappresentazione del patrimonio e della situazione economico-finanziaria della Fondazione.

La relazione che accompagna i bilanci deve, tra l'altro, illustrare la politica degli accantonamenti e degli investimenti, con particolare riguardo al mantenimento della sostanziale integrità economica della Fondazione.

Una quota pari ad un quindicesimo dei proventi, al netto delle spese di funzionamento e dell'accantonamento alla riserva per sottoscrizione di aumenti di capitale della società conferitaria di cui al *precedente* art. 4, è destinata agli scopi previsti dall'art. 15, primo comma, della legge 11 agosto 1991, n. 266, e relative disposizioni attuative.

Art. 19.

Con decreto del Ministro del tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, è disposta la liquidazione della Fondazione:

1) quando lo scopo è stato raggiunto ovvero l'ente si trova nell'impossibilità di perseguirlo;

2) quando si sono verificate perdite del patrimonio di eccezionale gravità;

3) quando risultino gravi e ripetute violazioni della legge e dello statuto.

La liquidazione può, altresì, essere disposta allorché ne faccia motivata richiesta unanime il consiglio d'amministrazione della Fondazione.

In caso di liquidazione della Fondazione, il patrimonio netto che residua dopo soddisfatte tutte le obbligazioni deve essere destinato alla realizzazione di opere di pubblica utilità a vantaggio delle popolazioni del territorio nel quale operava l'ente originario.

La procedura di liquidazione è regolata dalle norme del libro I, titolo II, capo II del codice civile e relative disposizioni di attuazione, salvo che, ricorrendo particolari ragioni d'interesse generale, il decreto del Ministro del tesoro di cui al primo comma abbia stabilito che il procedimento di liquidazione sia regolato dalle disposizioni di cui al titolo V del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.

Art. 20.

Norma transitoria

Le funzioni di segretario generale della Fondazione nella fase di attuazione della direttiva 18 novembre 1994, e successive modificazioni, sono svolte dal direttore generale della società bancaria conferitaria.

96A0954

DECRETO 23 gennaio 1996.

Modificazioni allo statuto della Fondazione Cassa di risparmio di Padova e Rovigo.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 30 luglio 1990, n. 218, recante disposizioni in materia di ristrutturazione ed integrazione patrimoniale degli istituti di credito di diritto pubblico;

Visto il decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, con il quale sono state emanate disposizioni per la ristrutturazione e per la disciplina del gruppo creditizio;

Visto l'art. 12, comma 3, decreto legislativo numero 356/1990, il quale dispone che le modifiche statutarie degli enti che hanno effettuato il conferimento dell'azienda bancaria sono approvate dal Ministro del tesoro;

Vista la direttiva del Ministro del tesoro del 18 novembre 1994;

Visto lo statuto della Fondazione Cassa di risparmio di Padova e Rovigo, con sede in Padova;

Vista la delibera del 30 ottobre 1995 con la quale il consiglio di amministrazione della predetta Fondazione ha approvato le modifiche degli articoli 4, 5, 7, 9, 13 e 16, nonché le modifiche concernenti l'abrogazione degli articoli 18, 19, 20 e 21 dello statuto;

Ritenuta l'esigenza di provvedere in merito;

Decreta:

Sono approvate le modifiche degli articoli 4, 5, 7, 9, 13 e 16 dello statuto della Fondazione Cassa di risparmio di Padova e Rovigo, con sede in Padova, secondo l'allegato testo che costituisce parte integrante del presente decreto, nonché le modifiche concernenti l'abrogazione degli articoli 18, 19, 20 e 21 dello statuto medesimo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 gennaio 1996

Il Ministro: DINI

ALLEGATO

Titolo primo

SEDE - SCOPI - PATRIMONIO

Art. 4.

(Omissis).

Comma 3.

La Fondazione non può esercitare direttamente l'impresa bancaria. *Essa, ove abbia ceduto la partecipazione di controllo nella* «Cassa di risparmio di Padova e Rovigo S.p.a.» o *nella* società capogruppo di cui al precedente comma 2, *potrà acquistare un'altra partecipazione di controllo in una società bancaria, qualora consentito dalla disciplina normativa* pro-tempore *vigente.* La Fondazione può possedere partecipazioni in altre società bancarie e finanziarie, purché di minoranza.

Art. 5.

Comma 1.

Il patrimonio della Fondazione *è inizialmente costituito dalla* partecipazione nella «Cassa di risparmio di Padova e Rovigo S.p.a.», *nonché dagli altri cespiti e attività non conferiti nella operazione di cui all'art. 1, comma 1.*

(Omissis).

Comma 3.

Per il raggiungimento dei propri scopi istituzionali la Fondazione utilizza:

redditi del patrimonio, detratte le spese di funzionamento e gli accantonamenti destinati alla riserva per la sottoscrizione degli aumenti di capitale, di cui al comma seguente;

eventuali liberalità non destinate al patrimonio.

Comma 4.

La Fondazione accantona una quota pari almeno al 10% dei *redditi* derivanti dalla partecipazione nella «Cassa di risparmio di Padova e Rovigo S.p.a.» e/o nella capogruppo del gruppo bancario di cui al comma 2 del precedente art. 4 ad apposita riserva finalizzata alla sottoscrizione di eventuali aumenti di capitale delle stesse società.

... *(Omissis).*

Comma 5.

La Fondazione destina una quota non inferiore ad un quindicesimo dei propri *redditi*, al netto delle spese di funzionamento e degli accantonamenti ad apposita riserva di cui ai commi precedenti, per la costituzione di un fondo speciale presso la regione Veneto, ... *(Omissis).*

Comma 6.

L'impiego dei proventi derivanti dalla cessione di azioni della «Cassa di risparmio di Padova e Rovigo S.p.a.» e/o della società capogruppo di cui al precedente art. 4, comma 2, e dei diritti di opzione sulle medesime, avviene nel rispetto della normativa vigente.

(Omissis).

Comma 9.

Con riguardo alla partecipazione nella «Cassa di risparmio di Padova e Rovigo S.p.a.» e/o nella capogruppo del gruppo bancario di cui al comma 2 del precedente art. 4 si applicano le disposizioni di cui *all'art. 13* del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356.

Titolo secondo

ORGANI DELLA FONDAZIONE

Art. 7.

Consiglio di amministrazione

(Omissis).

Comma 4.

La nomina di ciascun consigliere, di cui alle precedenti lettere da *c)* ad *l)*, avviene su lista di tre nomi proposta dal consiglio di amministrazione della Fondazione. *Al fine di favorire la rappresentatività degli interessi connessi ai settori di intervento della Fondazione, lo stesso consiglio sceglierà i candidati prevalentemente tra coloro che abbiano maturato una adeguata esperienza nei medesimi settori.*

(Omissis).

Comma 7.

I componenti il consiglio di amministrazione debbono essere scelti *secondo criteri di professionalità e competenza* fra le persone più rappresentative nelle attività economiche, professionali, artistiche culturali e scientifiche.

Comma 8.

Ai componenti il consiglio di amministrazione si applicano le *disposizioni normative* pro-tempore *vigenti in materia di* cumulo con altre cariche.

(Omissis).

Art. 9.

(Omissis).

Comma 3.

Sono di esclusiva competenza del consiglio, oltre alle materie stabilite dalla legge, le decisioni concernenti:

la modifica dello statuto;

l'approvazione e la modifica del regolamento dell'attività istituzionale;

la determinazione degli indirizzi generali ... *(Omissis).*

Art. 13.

Collegio sindacale

(Omissis).

Comma 18.

Ai componenti il collegio sindacale si applicano le *disposizioni normative* pro-tempore *vigenti in materia di* cumulo con altre cariche.

(Omissis).

Titolo terzo

BILANCIO

Art. 16.

(Omissis).

Comma 4.

Entro tre mesi dal termine, sentita la relazione predisposta dal collegio sindacale, il consiglio di amministrazione approva il bilancio dell'esercizio chiuso il 30 settembre, delibera sulla destinazione *degli eventuali avanzi di gestione* e trasmette il bilancio medesimo, entro dieci giorni, al Ministero del tesoro.

(Omissis).

96A0956

DECRETO 24 gennaio 1996.

Modificazioni allo statuto dell'Ente Banca nazionale delle comunicazioni.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 30 luglio 1990, n. 218, recante disposizioni in materia di ristrutturazione ed integrazione patrimoniale degli istituti di credito di diritto pubblico;

Visto il decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, con il quale sono state emanate disposizioni per la ristrutturazione e per la disciplina del gruppo creditizio;

Visto il terzo comma dell'art. 12 del decreto legislativo n. 356/1990, il quale dispone che le modifiche statutarie degli enti che hanno effettuato il conferimento dell'azienda bancaria sono approvate dal Ministro del tesoro;

Vista la direttiva del Ministro del tesoro del 1[illegible] novembre 1994;

Visto lo statuto dell'Ente Banca nazionale delle comunicazioni, con sede in Roma;

Vista la delibera del 10 ottobre 1995 con la quale il consiglio di amministrazione del predetto ente ha approvato le modifiche degli articoli 2, 4, 7, 10 e 17 dello statuto;

Ritenuta l'esigenza di provvedere in merito;

Decreta:

Sono approvate le modifiche degli articoli 2, 4, 7, 1[illegible] e 17 dello statuto dell'Ente Banca nazionale delle comunicazioni, con sede in Roma, di cui al testo allegato che costituisce parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 gennaio 1996

Il Ministro: DINI

ALLEGATO

Art. 2.

Comma 1.

L'Ente ha lo scopo di perseguire fini di interesse pubblico e/o di utilità sociale:

a) dedicandosi in prevalenza al sostegno degli studi, della ricerca e dell'istruzione nel settore dei trasporti e delle comunicazioni, direttamente o finanziando iniziative di terzi o tramite società partecipate;

b) promuovendo ed attuando interventi ed iniziative volte al risanamento sociale e allo sviluppo economico delle aree meridionali;

c) partecipando al finanziamento della ricerca scientifica nel settore sanitario, nonché al finanziamento di attività culturali con particolare riguardo al recupero di beni artistici;

d) promuovendo ed attuando iniziative *ed interventi* a carattere sociale in favore di dipendenti del Ministero dei trasporti e della navigazione e degli enti e società da esso vigilate, tendenti a migliorarne moralmente ed economicamente le condizioni.

(Omissis).

Art. 4.

Comma 1.

Il patrimonio dell'Ente è costituito *da partecipazioni*, nonché dai cespiti e dalle attività non conferite.

(Omissis).

Art. 7.

Comma 1.

L'Ente è amministrato da un consiglio di amministrazione composto dal presidente e da *nove* consiglieri, dei quali:

due designati dal Ministero dei trasporti e della navigazione;

uno designato dal Ministero del tesoro;

uno designato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri;

uno designato dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

(Omissis).

(Omissis).

Art. 10.

Comma 1.

Per la validità delle sedute del consiglio di amministrazione è necessario l'intervento di almeno *sei* consiglieri, compreso colui che presiede, salvo il disposto dell'art. 17, secondo comma.

(Omissis).

Art. 17.

(Omissis).

Comma 2.

Per la nomina del segretario generale e così per la sospensione e la revoca, sono necessari e la presenza di almeno *sette* consiglieri e il voto favorevole della maggioranza dei componenti il consiglio di amministrazione.

96A0955

DECRETO 7 febbraio 1996.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei certificati di credito del Tesoro «zero coupon», di durata biennale, con decorrenza 29 dicembre 1995 e scadenza 30 dicembre 1997, settima e ottava tranche.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119 (legge finanziaria 1981), come risulta modificato dall'art. 19 della legge 22 dicembre 1984, n. 887 (legge finanziaria 1985), in virtù del quale il Ministro del tesoro è autorizzato ad effettuare operazioni di indebitamento nel limite annualmente risultante nel quadro generale riassuntivo del bilancio di competenza, anche attraverso l'emissione di certificati di credito del Tesoro, con l'osservanza delle norme contenute nel medesimo articolo;

Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito nella legge 19 luglio 1993, n. 237, con cui si è stabilito, fra l'altro, che con decreti del Ministro del tesoro sono determinate ogni caratteristica, condizione e modalità di emissione dei titoli da emettere in lire, in ECU o in altre valute;

Vista la legge 28 dicembre 1995, n. 551, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1996, ed in particolare il quarto comma dell'art. 3, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei titoli pubblici per l'anno 1996;

Considerato che l'importo delle emissioni effettuate a tutto il 6 febbraio 1996 ammonta, al netto dei rimborsi, a lire 9.470 miliardi;

Visti i propri decreti in data 19 dicembre 1995, 5 gennaio 1996 e 23 gennaio 1996 con i quali è stata disposta l'emissione delle prime sei tranches dei certificati di credito del Tesoro «zero coupon», della durata di due anni, con decorrenza 29 dicembre 1995;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una settima tranche dei suddetti certificati di credito del Tesoro «zero coupon»;

Visto il proprio decreto del 24 febbraio 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 50 del 2 marzo 1994, ed, in particolare, il secondo comma dell'art. 4, ove si prevede che gli «specialisti in titoli di Stato», individuati a termini del medesimo articolo, hanno accesso esclusivo, con le modalità stabilite dal Ministro del tesoro, ad appositi collocamenti supplementari alle aste dei titoli di Stato;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, e successive modificazioni, è disposta l'emissione di una settima tranche dei certificati di credito del Tesoro «zero coupon» (CTZ), di durata biennale, con

decorrenza 29 dicembre 1995 e scadenza 30 dicembre 1997, fino all'importo massimo di nominali lire 2.500 miliardi, di cui al decreto ministeriale del 19 dicembre 1995, citato nelle premesse, recante l'emissione delle prime due tranches dei certificati stessi.

In base all'art. 4, punto 2, del decreto ministeriale 24 febbraio 1994, citato nelle premesse, al termine della procedura di assegnazione di cui al successivo art. 2, e prevista automaticamente l'emissione dell'ottava tranche dei certificati, per un importo massimo del 10 per cento dell'ammontare nominale indicato al precedente primo comma, da assegnare agli operatori «specialisti in titoli di Stato» con le modalità di cui ai successivi articoli 3 e 4.

Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano ferme tutte le altre condizioni e modalità di emissione stabilite dal citato decreto ministeriale 19 dicembre 1995.

Art. 2.

Le offerte di ogni singolo operatore relative alla tranche di cui al primo comma del precedente art. 1 devono pervenire, con l'osservanza delle modalità indicate nell'art. 7 del citato decreto ministeriale del 19 dicembre 1995, entro le ore 13 del giorno 12 febbraio 1996, esclusivamente mediante trasmissione di richiesta telematica da indirizzare alla Banca d'Italia tramite Rete nazionale interbancaria con le modalità tecniche stabilite dalla Banca d'Italia medesima.

In caso di interruzione duratura nel collegamento della predetta «Rete» troveranno applicazione le specifiche procedure di «recovery» previste nella convenzione tra la Banca d'Italia e gli operatori partecipanti alle aste.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, di cui al presente articolo, sono eseguite le operazioni d'asta nei locali della Banca d'Italia in presenza di un funzionario della Banca medesima il quale, ai fini dell'aggiudicazione, provvede all'elencazione delle richieste pervenute, con l'indicazione dei relativi importi in ordine decrescente di prezzo offerto.

Le operazioni di cui al comma precedente sono effettuate con l'intervento di un funzionario del Tesoro, a ciò delegato dal Ministero del tesoro, con funzioni di ufficiale rogante, il quale redige apposito verbale da cui risulti il prezzo di aggiudicazione. Tale prezzo sarà reso noto mediante comunicato stampa, nel quale verrà altresì data l'informazione relativa alla quota assegnata in asta agli «specialisti».

Art. 3.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui al precedente art. 2, avrà inizio il collocamento dell'ottava tranche dei certificati per un importo massimo del 10 per cento dell'ammontare nominale indicato al primo comma dell'art. 1 del presente decreto; tale tranche sarà riservata, ai sensi dell'art. 4 del menzionato decreto ministeriale 24 febbraio 1994, agli operatori «specialisti in titoli di Stato» che hanno partecipato all'asta della terza tranche. Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 17 del giorno 12 febbraio 1996.

Le offerte non pervenute entro tale termine non verranno prese in considerazione.

Il collocamento supplementare avrà luogo al prezzo di aggiudicazione determinato nell'asta della settima tranche.

Ai fini dell'assegnazione valgono, in quanto applicabili, le disposizioni di cui agli articoli 6 e 9 del decreto ministeriale in data 19 dicembre 1995. La richiesta di ciascuno «specialista» dovrà essere presentata con le modalità di cui all'art. 8 del decreto stesso e dovrà contenere l'indicazione dell'importo dei certificati che intende sottoscrivere.

Ciascuna richiesta non potrà essere inferiore a lire 100 milioni né superiore all'importo del collocamento supplementare. Eventuali richieste di importo non multiplo del taglio unitario minimo del prestito verranno arrotondate per difetto; per eventuali richieste distribuite su più offerte verrà presa in considerazione la somma delle offerte medesime. Non verranno presi in considerazione eventuali prezzi diversi da quello di aggiudicazione d'asta.

Art. 4.

L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei titoli di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste dei CTZ, ivi compresa quella di cui al primo comma dell'art. 1 del presente decreto, ed il totale assegnato, nelle medesime aste, agli stessi operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare. Le richieste saranno soddisfatte assegnando prioritariamente a ciascuno «specialista» il minore tra l'importo richiesto e quello spettante di diritto.

Qualora uno o più «specialisti» dovessero presentare richieste inferiori a quelle loro spettanti di diritto, ovvero non abbiano effettuato alcuna richiesta, la differenza sarà assegnata agli operatori che hanno presentato richieste superiori a quelle spettanti di diritto. L'assegnazione verrà effettuata in base ai rapporti di cui al comma precedente.

Art. 5.

Il regolamento dei titoli sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 15 febbraio 1996, al prezzo di aggiudicazione.

A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire in via automatica detti regolamenti nella procedura giornaliera «Liquidazione titoli», con valuta pari al giorno di regolamento.

Il versamento all'entrata del bilancio statale del controvalore dell'emissione sarà effettuato dalla Banca d'Italia il medesimo giorno 15 febbraio 1996; la sezione di Roma della tesoreria provinciale dello Stato rilascerà, per detto versamento, apposita quietanza di entrata al bilancio dello Stato con imputazione al capo X, capitolo 5100, art. 8.

Art. 6.

L'onere per il rimborso dei certificati di cui al presente decreto, relativo all'anno finanziario 1997, farà carico ad appositi capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno stesso e corrispondenti al capitolo 9537 (per l'importo pari al netto ricavo delle singole tranches) ed al capitolo 4691 (per l'importo pari alla differenza fra il netto ricavo e il valore nominale delle tranches stesse) dello stato di previsione per l'anno in corso.

Il presente decreto verrà trasmesso per il visto all'ufficio centrale di ragioneria per i servizi del debito pubblico e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 febbraio 1996

Il Ministro: DINI

96A0953

DECRETO 8 febbraio 1996.

Condizioni e modalità per la conversione dei mutui contratti precedentemente alle alluvioni del 5 e 6 novembre 1994 dalle imprese danneggiate.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, recante disposizioni urgenti per la ricostruzione nelle zone colpite dalle eccezionali avversità atmosferiche e dagli eventi alluvionali nella prima decade del mese di novembre 1994 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 29 dicembre 1995, n. 560, e, in particolare, l'art. 12, comma 4, sostitutivo dell'art. 4-*quinquies* del decreto-legge 28 agosto 1995, n. 364, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1995, n. 438, il quale prevede che i mutui contratti precedentemente alle alluvioni del 5 e 6 novembre 1994 per l'esercizio dell'attività d'impresa dalle imprese risultate poi danneggiate dagli eventi alluvionali possono essere convertiti con i mutui previsti per le imprese medesime dagli articoli 2 e 3 della legge n. 35 del 1995, e successive modificazioni, per il massimo dell'importo dei danni subiti e nei limiti della garanzia e della durata previste;

Visto il comma 5 del richiamato art. 12 del decreto-legge n. 560 del 1995, il quale prevede che con decreto del Ministro del tesoro sono attuate le predette disposizioni;

Attesa la necessità di stabilire le condizioni e le modalità di conversione dei mutui contratti dalle imprese antecedentemente al verificarsi dei citati eventi alluvionali:

Decreta:

Art. 1.

Soggetti beneficiari

1. Sono ammesse agli interventi agevolativi di cui al presente decreto le imprese risultate danneggiate a seguito degli eventi alluvionali del novembre 1994, aventi diritto alle agevolazioni di cui agli articoli 2 e 3 della legge n. 35 del 1995 a condizione che:

a) abbiano contratto, precedentemente alle alluvioni del 5 e 6 novembre 1994, mutui con banche per investimenti produttivi. A tal fine per mutui si intendono le operazioni di finanziamento a medio e lungo termine in cui la consegna della somma al beneficiario è avvenuta contestualmente alla stipula del contratto di finanziamento;

b) non abbiano beneficiato per l'intero importo dei danni subiti delle agevolazioni previste dagli articoli 2 e 3 della legge n. 35 del 1995.

Art. 2.

Importo del mutuo convertibile

1. La conversione del mutuo è ammissibile per l'intero importo dei danni subiti, accertati sulla base della perizia giurata o, nel caso di danni fino a cinquanta milioni, di dichiarazione resa ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15. Qualora l'impresa abbia beneficiato di un finanziamento ai sensi della legge n. 35 del 1995 o di un contributo in conto capitale di importo complessivamente inferiore ai danni subiti, potrà ottenere la conversione fino alla concorrenza del danno medesimo.

Art. 3.

Durata del mutuo

1. La durata del mutuo convertito non può essere superiore a dieci anni, compreso un periodo massimo di preammortamento non superiore a due anni, a decorrere dalla data di conversione.

2. Per il finanziamento delle sole scorte la durata complessiva dei mutui non può essere superiore:

a) per le imprese artigiane, a dieci anni, compreso un periodo massimo di preammortamento di due anni;

b) per le altre categorie di imprese, a sei anni, compreso un periodo massimo di preammortamento di un anno.

Art. 4.

Tasso di interesse

1. Relativamente all'importo del mutuo ammesso a conversione, il tasso nominale annuo posticipato praticato dalle banche non può essere superiore al rendimento medio lordo del campione di titoli pubblici soggetti ad imposta (Rendistato), rilevato dalla Banca d'Italia, relativo al mese precedente quello di stipula del contratto, maggiorato di un punto percentuale.

2. Il tasso di interesse a carico delle imprese beneficiarie dei finanziamenti è pari, per la quota di finanziamento ammesso a conversione, al 3% nominale annuo posticipato a decorrere dall'inizio del periodo di ammortamento del finanziamento.

3. Il contributo agli interessi, per il periodo di ammortamento, è pari alla differenza tra la rata di ammortamento calcolata al tasso fisso nominale annuo praticato dalla banca e la rata calcolata al tasso del 3%. Nel periodo di preammortamento il contributo statale è pari all'intero onere degli interessi.

Art. 5.

Garanzie

1. Sulla quota parte del finanziamento ammesso a conversione la banca acquisisce la garanzia di natura sostitutiva dei fondi centrali presso il Mediocredito centrale S.p.a. e Artigiancassa S.p.a. di cui all'art. 2, commi sesto e settimo, ed all'art. 3, comma sesto, della legge n. 35 del 1995, e svincola quelle assunte in precedenza.

Art. 6.

Procedure

Le imprese interessate presentano alle banche con le quali hanno in essere operazioni di mutuo, secondo le caratteristiche prima definite, richiesta di conversione del mutuo corredata dalla scheda di rilevazione dei danni, dalla dichiarazione di conferma dell'ammontare dei danni subiti resa ai sensi della legge n. 15 del 1968, dalla perizia giurata, relativamente alle operazioni con danno superiore a cinquanta milioni di lire, e dall'attestazione di impresa danneggiata rilasciata dalla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

Art. 7.

Atti aggiuntivi

1. Le banche e le imprese stipulano gli atti aggiuntivi indicando, tra l'altro, l'importo del finanziamento agevolato annuo a carico dell'impresa per la quota di finanziamento ammissibile a conversione, nonché la durata complessiva dell'operazione agevolata. Le banche elaborano altresì un nuovo piano di ammortamento per la quota parte del finanziamento regolato al tasso di cui alla legge n. 35 del 1995.

2. La validità e l'efficacia dell'atto di conversione restano subordinate all'ammissione, pro-quota, del finanziamento alle agevolazioni previste dalla legge n. 35 del 1995 da parte del Mediocredito centrale e dell'Artigiancassa. In caso di mancata ammissione restano ferme le condizioni del contratto originario.

3. Le banche trasmettono al Mediocredito centrale ed all'Artigiancassa copia del contratto originario del finanziamento e dell'atto aggiuntivo corredati dai relativi piani di ammortamento nonché la documentazione presentata alle banche di cui all'art. 6.

4. Verificata la completezza della documentazione, il Mediocredito centrale e l'Artigiancassa deliberano la concessione del contributo in conto interessi e l'intervento del rispettivo fondo centrale di garanzia, dandone comunicazione alla banca interessata.

5. La banca applica la rata calcolata al tasso agevolato a partire dalla data dell'atto di conversione.

Il presente decreto sarà inviato alla ragioneria centrale per la registrazione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Roma, 8 febbraio 1996

Il Ministro: DINI

96A1001

DECRETI E DELIBERE DI COMITATI DI MINISTRI

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERAZIONE 21 dicembre 1995.

Riparto dei fondi 1995 per gli interventi programmati in agricoltura tra le regioni ed il Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali - secondo riparto.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 8 novembre 1986, n. 752, concernente l'attuazione di interventi programmati in agricoltura, che si propone il fine di assicurare continuità pluriennale e coerenza programmatica alla spesa pubblica nel settore agricolo e in quello forestale;

Vista la legge 10 luglio 1991, n. 201, ed in particolare l'art. 1 che differisce le disposizioni di cui alla legge n. 752/1986 sino alla data di entrata in vigore della legge sul nuovo programma pluriennale per l'attuazione di interventi in agricoltura e comunque non oltre il 1992;

Vista la legge 4 dicembre 1993, n. 491, concernente il riordinamento delle competenze regionali e statali in materia agricola e forestale e istituzione del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali;

Visto il decreto-legge 23 dicembre 1994, n. 727, convertito, con modificazioni, nella legge 24 febbraio 1995, n. 46, concernente norme per l'avvio degli interventi programmati in agricoltura ed in particolare l'art. 1, comma 1, che autorizza per il 1995 la spesa di lire 800 miliardi per l'avvio degli interventi programmati in agricoltura;

Visto l'art. 1 del decreto-legge 20 novembre 1995, n. 491 «Rifinanziamento degli interventi programmati in agricoltura di cui al decreto-legge 23 dicembre 1994, n. 727, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 1995, n. 46» che aumenta di lire 875 miliardi lo stanziamento previsto per l'anno 1995 per l'attuazione degli interventi programmati in agricoltura;

Visto l'art. 1, comma 2, del succitato decreto-legge n. 727/1994, convertito, con modificazioni, nella legge n. 46/1995, il quale stabilisce che lo stanziamento previsto è assegnato dal CIPE, su proposta del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali, d'intesa con il comitato di cui all'art. 2, comma 6, della legge numero 491/1993;

Visto l'art. 2, comma, 10, della succitata legge n. 491/1993 che prevede che la quota di risorse finanziarie destinata alle azioni di competenza del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali non possa essere superiore al limite del 20% del complessivo stanziamento;

Visto il decreto-legge 28 dicembre 1989, n. 415, convertito nella legge 28 febbraio 1990, n. 38 «Norme urgenti in materia di finanza locale» che all'art. 20, comma 1, lettera *b)*, ha stabilito che le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano sono escluse dal riparto dei fondi dell'art. 3 ad eccezione di quanto previsto dal comma 2 dello stesso art. 3 e dell'art. 6 della legge n. 752/1986:

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, concernente disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti.

Vista la propria delibera del 10 maggio 1995, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 162 del 13 luglio 1995, con la quale sono stati assegnati alle regioni ed al Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali i succitati 800 miliardi di lire così come previsto dall'art. 1 del decreto-legge n. 727 1994 convertito con modificazioni nella legge n. 46/1995;

Vista la nota n. 51310 del 16 novembre 1995 con la quale il Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali ha trasmesso la proposta di riparto del succitato stanziamento di lire 875 miliardi tra le regioni ed il Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali, secondo riparto, per l'anno 1995;

Vista la nota n. 51342 del 22 novembre 1995 con la quale il Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali ha comunicato che il comitato permanente di cui alla legge n. 491/1993 ha approvato la succitata proposta di riparto nella seduta del 22 novembre 1995;

Udita la relazione del Sottosegretario delle risorse agricole, alimentari e forestali;

Delibera

1. È approvato il piano di riparto proposto dal Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali allegato alla presente delibera.

2. A valere sullo stanziamento di lire 875 miliardi, recato dal decreto-legge n. 491/1995 che ha rifinanziato l'art. 1, comma 1, del decreto-legge n. 727/1994, convertito, con modificazioni, nella legge n. 46/1995 richiamati nelle premesse, è assegnato alle regioni per l'attuazione degli interventi nel campo agricolo, alimentare e forestale l'importo di lire 700 miliardi così come riportato nella sottostante tabella:

Legge n. 46/1995
Fondi assegnati alle regioni
secondo riparto - anno 1995

Regioni	Parametro	Importo (milioni di lire)
Piemonte	6,079	42.553
Liguria	1,999	13.993
Lombardia	6,546	45.822
Veneto	6,486	45.402
Emilia-Romagna	8,124	56.868
Toscana	6,128	42.896
Umbria	2,798	19.586
Marche	3,591	25.137
Lazio	7,285	50.995
Abruzzo	5,908	41.356
Molise	3,593	25.151
Campania	12,608	88.256
Puglia	13,175	92.225
Basilicata	6,654	46.578
Calabria	9,026	63.182
Totale	100,000	700.000

3. Il restante importo di lire 175 miliardi è assegnato al Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali per l'attuazione delle azioni di competenza indicate nella propria proposta.

Roma, 21 dicembre 1995

Il Presidente delegato: MASERA

Registrata alla Corte dei conti il 26 gennaio 1996
Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 18

ALLEGATO

Proposta di riparto fondi recati dal decreto-legge n. 491/1995

•La legge 23 dicembre 1994, n. 725, relativa a «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1995)» nella Tabella *B*, tra l'altro, reca uno stanziamento di lire 1.675 miliardi destinato a: «Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali».

Detto importo è stato utilizzato per lire 800 miliardi attraverso il decreto-legge n. 727/1994, convertito nella legge 27 febbraio 1995, n. 46.

La restante somma di lire 875 miliardi era stato previsto di doverla utilizzare attraverso l'apposito disegno di legge per gli interventi programmati in agricoltura relativi al periodo 1995-1999.

Il citato disegno di legge, come è noto, dopo essere stato approvato dalla commissione agricoltura della Camera, non ha potuto proseguire l'iter di approvazione in quanto la commissione bilancio della stessa assemblea lo ha ritenuto in contrasto con le disposizioni previste dal disegno di legge finanziaria per l'anno 1996. La stessa commissione ha ritenuto comunque che i finanziamenti previsti per il 1995 potessero essere utilizzati.

Con il decreto-legge in oggetto si è ritenuto di rendere immediatamente disponibile lo stanziamento in questione di lire 875 miliardi attraverso il rifinanziamento della legge n. 46/1995.

Come è noto con la predetta legge è stata utilizzata la prima parte di finanziamento di lire 800 miliardi realizzando le attività previste dalla legge n. 491/1994.

Nella considerazione che la citata legge prevede (art. 2, comma 10) che alle azioni ministeriali non possa essere riservato piu del 20% dello stanziamento, si propone che l'importo di lire 875 miliardi, previsto dal decreto-legge in oggetto, vada assegnato per lire 700 miliardi alle regioni a statuto ordinario con i parametri concordati dalla Conferenza dei presidenti delle regioni, già utilizzati dalla delibera CIPE 10 maggio u.s., con la quale è stato attribuito l'importo di lire 640 miliardi relativo al primo finanziamento della legge n. 46/1995.

La restante somma di lire 175 miliardi si propone di attribuirla alle azioni ministeriali relative all'informazione, miglioramento genetico del bestiame, ricerca e sperimentazione, prevenzione delle repressioni frodi, promozione commerciale e valorizzazione dei prodotti agricoli, fondamentalmente a completamento delle azioni già previste dalla richiamata delibera CIPE 10 maggio u.s., secondo quanto di seguito riportato:

1) funzioni svolte in attuazione dell'art. 2, comma 3:

a) raccolta, elaborazione e diffusione di informazioni e di dati.
Per le finalità di cui sopra è destinata la somma di lire 23,5 miliardi.

Vengono ammesse a finanziamento le seguenti azioni:

funzionamento del sistema informativo agricolo nazionale ed attuazione delle azioni previste dalla convenzione sottoscritta tra il Ministero e la società Agrisiel (ora Finsiel); attività relative allo sviluppo del SIAN e divulgazione ed utilizzazione delle banche-dati del sistema medesimo;

realizzazione di progetti di informatica e telematica da parte di organismi specializzati per lo sviluppo dell'informazione in agricoltura, nonché miglioramento delle statistiche agrarie mediante l'uso di tecnologie avanzate soprattutto il Telerilevamento, anche in collaborazione con regioni, ISTAT e UE.

2) Funzioni svolte in attuazione dell'art. 2, comma 6:

a) attività di ricerca ed informazione connesse alla programmazione nazionale della produzione agricola e forestale.
Per le finalità di cui sopra è destinata la somma di lire 20 miliardi.

Vengono ammesse a finanziamento le seguenti azioni:

programmi finalizzati di ricerca e sperimentazione agraria, promossi dal Ministero e realizzati dagli istituti di ricerca e sperimentazione agraria o dall'ente che deriverà dalla loro riforma, dagli istituti universitari o da altri organismi specializzati. È accordata priorità ai programmi la cui realizzazione risulta già avviata o in fase avanzata di istruttoria, nonché ricerche sperimentali ed iniziative di sperimentazione applicata ai fini dello sviluppo della meccanizzazione agricola; divulgazione dei risultati. Analisi delle caratteristiche funzionali delle macchine agricole e relativa certificazione tecnica;

b) attività relative all'ordinamento e tenuta dei registri di varietà e dei libri genealogici, nonché ai relativi controlli funzionali.
Per le finalità di cui sopra è destinata la somma di lire 85 miliardi.

Sono ammesse a finanziamento le seguenti azioni:

controllo della produzione animale e tenuta dei libri genealogici, a cura delle associazioni di allevatori, da attuare con finanziamenti erogati anche tramite le regioni, per la quota destinata alle attività svolte dalle associazioni provinciali allevatori e gestione di centri genetici e di altre strutture zootecniche di orientamento e di supporto all'attività di miglioramento genetico, con riferimento alle esigenze di salvaguardia economica e biogenetica delle razze e popolazioni a limitata diffusione, nonché attività relative al regolamento di applicazione della legge n. 30/1991 sulla disciplina della riproduzione animale;

c) commercializzazione dei prodotti agro-alimentari.
Per le finalità di cui sopra è destinata la somma di lire 3 miliardi.

Sono ammesse a finanziamento le seguenti azioni:

iniziative di promozione commerciale e di informazione dei consumatori da attuare con organismi nazionali di settore, dirette in particolare alla valorizzazione delle produzioni di qualità.

d) valorizzazione e controllo della qualità dei prodotti agricoli ed alimentari.
Per le finalità di cui sopra è destinata la somma di lire 2,5 miliardi.

Sono ammesse a finanziamento le seguenti azioni:

realizzazione di programma di tutela e valorizzazione delle caratteristiche di qualità dei prodotti agro-alimentari individuati soprattutto con denominazione di origine, con indicazione geografica o con attestazione di specificità, anche attraverso iniziative agrituristiche: iniziative dirette a consolidare ed estendere il sistema dei marchi e delle denominazioni di origine e a sostenere l'attività degli organismi che sono preposti alla loro gestione;

salvaguardia dell'immagine e tutela, anche legale, in campo internazionale, della produzione agro-alimentare nazionale e denominazione di origine e tipica;

3) funzioni svolte in attuazione dell'art. 10;

a) lotta incendi boschivi ed altri interventi forestali.
Per le finalità di cui sopra è destinata la somma di lire 40 miliardi.

Sono ammesse a finanziamento le seguenti azioni:

realizzazione di interventi colturali per la conservazione e ripristino degli equilibri naturali, nonché di opere infrastrutturali, volti alla tutela e valorizzazione dei parchi nazionali e delle riserve naturali e delle altre aree di interesse naturalistico nazionale ed internazionale affidate in gestione al Ministero, anche ai fini della promozione ambientale sotto gli aspetti turistici, sociali, didattici e culturali e della salvaguardia dei livelli occupazionali;

interventi e sperimentazione zootecnica e faunistica nelle aziende pilota sperimentali per la conservazione dei livelli di biodiversità animale e vegetale per la valorizzazione, la rinaturalizzazione e lo sviluppo agrituristico delle aree interne, compreso il ripristino e l'adeguamento delle infrastrutture, il rinnovo degli impianti e delle attrezzature; iniziative dirette alla valorizzazione della genetica forestale attraverso il miglioramento dei boschi da seme, la moltiplicazione per micropropagazione, la selezione e conservazione di germoplasmi, ivi comprese le necessarie infrastrutture e gli impianti di laboratorio; promozione e sostegno delle attività destinate alla valorizzazione delle aree forestali collettive e di uso civico ai fini della protezione ambientale;

iniziative di studio, di divulgazione e di propaganda in materia forestale, iniziative per la realizzazione della carta forestale nazionale;

interventi del Corpo forestale dello Stato per la prevenzione e la lotta contro gli incendi boschivi; acquisto, noleggio, manutenzione e gestione di mezzi aerei e terrestri, di impianti ed attrezzature, ivi compreso il monitoraggio e la rete informatica;

spese relative alle attività di controllo dell'attuazione del set aside e dell'estensivizzazione della produzione, da parte del Corpo forestale dello Stato, nonché per il potenziamento e ammodernamento tecnologico, all'addestramento ed alla formazione professionale del Corpo forestale dello Stato, al fine di un migliore assolvimento dei compiti di istituto e di quelli inerenti alla collaborazione con le regioni, ivi comprese la costruzione di nuove caserme forestali, la ristrutturazione e la manutenzione di quelle esistenti,

b) attività di prevenzione e repressione delle frodi e delle sofisticazioni alimentari.

Per le finalità di cui sopra è destinata la somma di lire un miliardo.

Sono ammesse a finanziamento le seguenti azioni:

potenziamento delle strutture degli uffici centrali e periferici dell'Ispettorato centrale repressione frodi, acquisizione di attrezzature scientifiche da destinare ai laboratori dell'Ispettorato centrale ed a quelli degli istituti incaricati dalle analisi di revisione;

programmi da attuare con istituti di ricerca e sperimentazione agraria, istituti universitari ed altri istituti pubblici qualificati, per l'acquisizione di elementi utili alla conoscenza della dinamica delle frodi nei vari comparti merceologici e per la messa a punto di nuovi metodi di rilevazione analitica delle frodi e delle sofisticazioni, per la creazione di modelli analitici sulla composizione degli alimenti ai fini di controllo della qualità, nonché per la riorganizzazione dei laboratori ufficiali di controllo secondo la normativa comunitaria e nazionale.

Il Ministro: LUCHETTI

LEGGE N. 46/1995
ASSEGNAZIONE DEI FONDI REGIONALI 2° RIPARTO 1995

Regioni	Parametro	Importo (milioni di lire)
Piemonte	6,079	42.553
Liguria	1,999	13.993
Lombardia	6,546	45.822
Veneto	6,486	45.402
Emilia-Romagna	8,124	56.868
Toscana	6,128	42.896
Umbria	2,798	19.586
Marche	3,591	25.137
Lazio	7,285	50.995
Abruzzo	5,908	41.356
Molise	3,593	25.151
Campania	12,608	88.256
Puglia	13,175	92.225
Basilicata	6,654	46.578
Calabria	9,026	63.182
Totale	100,000	700 000

96A0961

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE

DECRETO 29 gennaio 1996

Modificazione all'allegato 4 dell'ordinamento dei servizi del C.N.R. in ordine al cambio di denominazione del Centro di studio sulla fisiologia mitocondriale, Padova, in «Centro di studio delle biomembrane». (Provvedimento n. 13651)

IL PRESIDENTE

Visto l'ordinamento dei servizi di cui al decreto del presidente del C.N.R. n. 11320 in data 14 luglio 1990, successivamente modificato e da ultimo con decreto del presidente del C.N.R. n. 13463 in data 5 settembre 1995;

Viste le deliberazioni del consiglio di presidenza in data 23 giugno 1994 e della giunta amministrativa in data 13 luglio 1994 per la parte relativa al cambio di denominazione del Centro di studio sulla fisiologia mitocondriale, Padova,

Considerato che il C.N.R., con nota prot. n. 130724 in data 17 ottobre 1995, ha interessato in occasione del rinnovo della convenzione per il Centro in argomento il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica ed il Ministero del tesoro, anche sulla modifica concernente il cambio di denominazione, in particolare il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica per il controllo di cui all'art. 8 della legge 9 maggio 1989, n. 168;

Viste le note del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e del Ministero del tesoro rispettivamente in data 10 novembre 1995 prot. n. SVE1853/B/9/90, e in data 23 novembre 1995, prot. n. 201302, con le quali i Ministeri medesimi si sono espressi positivamente circa il predetto cambio di denominazione;

Ravvisata l'opportunità di provvedere alla modifica dell'ordinamento dei servizi in relazione alla denominazione del Centro di cui sopra;

Decreta:

L'allegato 4 dell'ordinamento dei servizi, di cui al decreto del presidente del C.N.R. n. 11320 in data 14 luglio 1990, successivamente modificato e da ultimo con decreto del presidente del C.N.R. n. 13463 in data 5 settembre 1995 è modificato nel senso che il Centro di studio sulla fisiologia mitocondriale, Padova, afferente al Comitato nazionale per le scienze biologiche e mediche, assume la denominazione di «Centro di studio delle biomembrane».

Si riporta in allegato l'elenco completo di tutti gli istituti e centri del C.N.R., con l'indicazione dei rispettivi Comitati di afferenza, comprensivo della modifica di cui sopra.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ai sensi dell'art. 8, quarto comma, della legge 9 maggio 1989, n. 168.

Roma, 29 gennaio 1996

Il presidente: GARACI

ALLEGATO

01 - COMITATO NAZIONALE PER LE SCIENZE MATEMATICHE

All. 3
- Istituto per la matematica applicata, Genova
- Istituto di analisi numerica, Pavia
- Istituto per le applicazioni del calcolo «Mauro Picone», Roma
- Istituto di analisi globale ed applicazioni, Firenze
- Istituto per le applicazioni della matematica, Napoli
- Istituto per le applicazioni della matematica e dell'informatica, Milano (con sezioni distaccate a Firenze e a Torino)
- Istituto per ricerche di matematica applicata, Bari
- Istituto di matematica computazionale, Pisa

All. 4
- Centro di ricerche per il calcolo parallelo e i supercalcolatori, Napoli

02 - COMITATO NAZIONALE PER LE SCIENZE FISICHE

All. 3
- Istituto di studio e tecnologie sulle radiazioni extraterrestri, Bologna
- Istituto di radioastronomia, Bologna
- Istituto per lo studio dei fenomeni fisici e chimici della bassa e alta atmosfera, Bologna
- Istituto di ricerca sulle onde elettromagnetiche, Firenze
- Istituto di elettronica quantistica, Firenze
- Istituto di cibernetica e biofisica, Genova
- Istituto per ricerche in fisica cosmica e tecnologie relative, Milano
- Istituto di fisica del plasma, Milano
- Istituto di cibernetica, Napoli
- Istituto di materiali speciali per l'elettronica e magnetismo, Parma
- Istituto di elaborazione della informazione, Pisa
- Istituto di biofisica, Pisa
- Istituto di acustica «O.M. Corbino», Roma
- Istituto di fisica atomica e molecolare, Pisa
- Istituto di fisica dell'atmosfera, Roma
- Istituto di fisica dello spazio interplanetario, Frascati (Roma)
- Istituto di elettronica dello stato solido, Roma
- Istituto di astrofisica spaziale, Frascati (Roma)
- Istituto di cosmo-geofisica, Torino
- Istituto per lo studio della dinamica delle grandi masse, Venezia
- Istituto di tecniche spettroscopiche, Messina
- Istituto per le applicazioni interdisciplinari della fisica, Palermo
- Istituto di fisica cosmica con applicazioni all'informatica, Palermo
- Istituto di struttura della materia, Frascati (Roma)
- Istituto per l'elaborazione di segnali ed immagini, Bari
- Istituto per lo studio delle metodologie geofisiche-ambientali, Modena
- Istituto nazionale di metodologie e tecnologie per la microelettronica, Catania
- Istituto di tecnologia informatica spaziale, Matera
- Istituto per lo studio di nuovi materiali per l'elettronica, Lecce

All. 4
- Centro di elettronica quantistica e strumentazione elettronica, Milano
- Centro per l'astronomia infrarossa e lo studio del mezzo interstellare, Firenze
- Centro di fisica degli stati aggregati ed impianto ionico, Trento
- Centro di studio per la fisica delle superfici e delle basse temperature, Genova

03 - COMITATO NAZIONALE PER LE SCIENZE CHIMICHE

All. 3
- Istituto di spettroscopia molecolare, Bologna
- Istituto di fotochimica e radiazioni d'alta energia, Bologna
- Istituto dei composti del carbonio contenenti eteroatomi e loro applicazioni, Ozzano Emilia (Bologna)
- Istituto di chimica e tecnologia dei materiali e dei componenti per l'elettronica, Bologna
- Istituto per lo studio della stereochimica ed energetica dei composti di coordinazione, Firenze
- Istituto di chimica delle macromolecole, Milano
- Istituto di chimica di molecole di interesse biologico, Napoli
- Istituto di ricerca e tecnologia delle materie plastiche, Napoli (con sezione distaccata a Brindisi)
- Istituto di ricerche sulla combustione, Napoli
- Istituto di chimica e tecnologie inorganiche e dei materiali avanzati, Padova
- Istituto di polarografia ed elettrochimica preparativa, Padova
- Istituto di chimica quantistica ed energetica molecolare, Pisa
- Istituto di chimica dei materiali, Roma (Montelibretti)
- Istituto di cromatografia, Roma (Montelibretti)
- Istituto di strutturistica chimica «Giordano Giacomello», Roma (Montelibretti)
- Istituto di chimica nucleare, Roma (Montelibretti)
- Istituto di metodologie avanzate inorganiche, Roma (Montelibretti)
- Istituto per l'applicazione delle tecniche chimiche avanzate ai problemi agrobiologici, Sassari
- Istituto per la chimica e la tecnologia dei materiali polimerici, Catania
- Istituto per lo studio delle sostanze naturali di interesse alimentare e chimico farmaceutico, Valverde (Catania)
- Istituto di ricerche sui metodi e processi chimici per la trasformazione e l'accumulo dell'energia, Messina
- Istituto di chimica fisica applicata dei materiali, Genova
- Istituto di chimica analitica strumentale, Pisa
- Istituto di chimica e tecnologia dei prodotti naturali, Palermo
- Istituto per i materiali speciali, Potenza
- Istituto di ricerca su membrane e modellistica di reattori chimici, Cosenza
- Istituto per la tecnologia dei materiali compositi, Napoli
- Istituto di studi chimico-fisici di macromolecole sintetiche e naturali, Genova

All. 4
- Centro di studio sulle sostanze organiche naturali, Milano
- Centro di studio sulla sintesi e la struttura dei composti dei metalli di transizione nei bassi stati di ossidazione, Milano
- Centro di studio per la sintesi e la stereochimica di speciali sistemi organici, Milano
- Centro di studio sui processi elettrodici, Milano
- Centro per lo studio sulle relazioni tra struttura e reattività chimica, Milano
- Centro di studio per la chimica dei composti cicloalifatici ed aromatici, Genova
- Centro di studio per la chimica e tecnologia dei composti metallorganici degli elementi di transizione, Padova
- Centro di studio sui meccanismi di reazioni organiche, Padova
- Centro di studio sulla stabilità e reattività dei composti di coordinazione, Padova
- Centro di studio sulla chimica del farmaco e dei prodotti biologicamente attivi, Padova
- Centro di studio sugli stati molecolari radicalici ed eccitati, Padova
- Centro di studio per la fisica delle macromolecole, Bologna
- Centro di studio su fotoreattività e catalisi, Ferrara
- Centro di studio sulla chimica e struttura dei composti eterociclici e loro applicazioni, Firenze
- Centro studi sui processi ionici di polimerizzazione e proprietà fisiche e tecniche di sistemi di macromolecole, Pisa

- Centro di studio per l'elettrochimica e la chimica fisica delle interfasi, Roma
- Centro di studio sulla struttura e attività catalitica dei sistemi di ossidi, Roma
- Centro di studio per la termodinamica chimica alle alte temperature, Roma
- Centro di studio per la chimica delle sostanze organiche naturali, Roma
- Centro di studio per la chimica del farmaco, Roma
- Centro di studio sui meccanismi di reazione, Roma
- Centro di studio per la strutturistica diffrattometrica, Parma
- Centro di studio per la chimica dei plasmi, Bari
- Centro di studio per la sintesi, le proprietà chimiche e le proprietà fisiche di macromolecole stereordinate e otticamente attive, Pisa
- Centro di studio sui biopolimeri, Padova
- Centro di studio per la radiochimica ed analisi per attivazione, Pavia
- Centro di studio per la termodinamica e l'elettrochimica dei sistemi salini fusi e solidi, Pavia
- Centro di studio sulle metodologie innovative di sintesi organiche, Bari
- Centro di studi chimico-fisici sull'interazione luce-materia, Bari
- Centro di studio sulla chimica e le tecnologie per l'ambiente, Venezia

04 - COMITATO NAZIONALE PER LE SCIENZE BIOLOGICHE E MEDICHE

All. 3
- Istituto di neuroscienze e bioimmagini, Milano
- Istituto di fisiologia clinica, Pisa
- Istituto di neurofisiologia, Pisa
- Istituto di mutagenesi e differenziamento, Pisa
- Istituto di biologia cellulare, Roma
- Istituto di psicobiologia e psicofarmacologia, Roma
- Istituto di psicologia, Roma
- Istituto di ricerche sulle talassemie ed anemie mediterranee, Cagliari (con sezione a Sassari)
- Istituto di biologia dello sviluppo, Palermo
- Istituto di citomorfologia normale e patologica, Chieti
- Istituto sulla tipizzazione tissutale e problemi della dialisi, L'Aquila
- Istituto di medicina sperimentale e biotecnologie, Cosenza
- Istituto di medicina sperimentale, Roma
- Istituto di fisiopatologia respiratoria, Palermo
- Istituto di tecnologie biomediche avanzate, Milano
- Istituto di neurobiologia, Roma
- Istituto di scienze e tecnologie dello sport, Palermo
- Istituto di bioimmagini e fisiopatologia del sistema nervoso centrale, Catania
- Istituto di biotecnologie applicate alla farmacologia, Catanzaro
- Istituto di metodologie diagnostiche avanzate, Palermo
- Istituto per lo studio della patologia del sangue e degli organi emopoietici, Sassari

All. 4
- Centro di studio dell'immunogenetica e l'oncologia sperimentale, Torino
- Centro di studio sulla biologia cellulare e molecolare delle piante, Milano
- Centro per lo studio della farmacologia cellulare e molecolare, Milano
- Centro di studio per le ricerche cardiovascolari, Milano
- Centro di studio sulla patologia cellulare, Milano
- Centro di studio sulla patologia della mammella e la produzione igienica del latte, Milano
- Centro di studio per la neurofisiologia cerebrale, Genova
- Centro di studio per la biologia e fisiopatologia muscolare, Padova
- Centro di studio per la fisiologia e biochimica delle metalloproteine, Padova
- Centro di studio delle biomembrane, Padova
- Centro di studio per la faunistica ed ecologia tropicali, Firenze
- Centro di studio sulla genetica evoluzionistica, Roma
- Centro di studio sulla biologia molecolare, Roma
- Centro di studio per gli acidi nucleici, Roma
- Centro di studio per la fisiopatologia dello shock, Roma
- Centro di studio per la endocrinologia e l'oncologia sperimentale, Napoli
- Centro di studio sui mitocondri e metabolismo energetico, Bari (con sezione distaccata a Trani)
- Centro di studio per l'istochimica, Pavia
- Centro di fisiologia clinica, Reggio Calabria
- Centro per lo studio delle cellule germinali, Siena
- Centro per la neurofarmacologia, Cagliari
- Centro di studio per la medicina nucleare, Napoli
- Centro per lo studio dell'invecchiamento, Padova

05 - COMITATO NAZIONALE PER LE SCIENZE GEOLOGICHE E MINERARIE

All. 3
- Istituto internazionale per le ricerche geotermiche, Pisa
- Istituto di geocronologia e geochimica isotopica, Pisa
- Istituto per il trattamento dei minerali, Roma
- Istituto di ricerca per la protezione idrogeologica del bacino padano, Torino
- Istituto di geologia marina, Bologna
- Istituto internazionale di vulcanologia, Catania
- Istituto di ricerca per la protezione idrogeologica nell'Italia meridionale ed insulare, Roges di Rende (Cosenza)
- Istituto di ricerca sul rischio sismico, Milano
- Istituto di ricerca per la protezione idrogeologica nei bacini dell'Italia Nord-Orientale, Padova
- Istituto di ricerca per la protezione idrogeologica nell'Italia centrale, Perugia
- Istituto di geochimica dei fluidi, Palermo
- Istituto di ricerca «Geomare Sud», Napoli
- Istituto di ricerca per lo sviluppo di metodologie cristallografiche, Bari
- Istituto di ricerca sulle argille, Marsiconuovo

All. 4
- Centro studi per la fisica delle rocce e le geotecnologie, Torino
- Centro di studi sulla geodinamica delle catene collisionali, Torino
- Centro di studio per la geodinamica alpina e quaternaria, Milano
- Centro di studio per la cristallochimica e cristallografia, Pavia
- Centro di studio per la geodinamica alpina, Padova
- Centro di studio per la minerogenesi e la geochimica applicata, Firenze
- Centro di studio di geologia dell'Appennino e delle catene perimediterranee, Firenze
- Centro di studio per la geologia strutturale e dinamica dell'Appennino, Pisa
- Centro di studio per il quaternario e l'evoluzione ambientale, Roma
- Centro di studio per la geologia tecnica, Roma
- Centro di studio per gli equilibri sperimentali in minerali e rocce, Roma
- Centro di studi geominerari e mineralurgici, Cagliari
- Centro di studio sulle risorse idriche e la salvaguardia del territorio, Bari

06 - COMITATO NAZIONALE PER LE SCIENZE AGRARIE

All. 3
- Istituto di nematologia agraria applicata ai vegetali, Bari
- Istituto del germoplasma, Bari
- Istituto per lo studio dei problemi agronomici dell'irrigazione nel Mezzogiorno, Ercolano (Napoli)
- Istituto di ricerche sull'adattamento dei bovini e dei bufali all'ambiente del Mezzogiorno, Ponticelli (Napoli)

- Istituto per le biosintesi vegetali nelle piante di interesse agrario, Milano
- Istituto per la chimica del terreno, Pisa
- Istituto di biochimica ed ecofisiologia vegetali, Roma (Montelibretti)
- Istituto di fitovirologia applicata, Torino
- Istituto per la fisiologia della maturazione e della conservazione del frutto delle specie arboree mediterranee, Sassari
- Istituto per l'agrometeorologia e l'analisi ambientale applicata all'agricoltura, Firenze
- Istituto tossine e micotossine da parassiti vegetali, Bari
- Istituto di ecologia e di idrologia forestale, Castiglione Cosentino (Cosenza)
- Istituto sulla propagazione delle specie legnose, Scandicci (Firenze)
- Istituto miglioramento genetico delle piante forestali, Firenze
- Istituto per l'agroselvicoltura, Porano (Terni)
- Istituto per la difesa e la valorizzazione del germoplasma animale, Milano
- Istituto di ricerche sull'olivicoltura, Perugia
- Istituto di ricerche sul miglioramento genetico delle piante foraggere, Perugia
- Istituto sull'orticoltura industriale, Bari
- Istituto di ricerca sulle biotecnologie agroalimentari, Lecce
- Istituto di ricerca sul monitoraggio degli agroecosistemi Sassari
- Istituto di orticoltura e colture industriali, Marsiconuovo
- Istituto di ecofisiologia delle piante arboree da frutto, Bologna

All. 4
- Centro di ricerche sui ruminanti minori, Bari
- Centro di studio sulla micologia del terreno, Torino
- Centro di studio per il miglioramento genetico e la biologia della vite, Torino
- Centro di studio per l'alimentazione degli animali in produzione zootecnica, Torino
- Centro di studio sulla biologia ed il controllo delle piante infestanti, Padova
- Centro di studio sulla gestione dei sistemi agricoli e territoriali, Bologna
- Centro di studio dei fitofarmaci, Bologna
- Centro di studio per la conservazione dei foraggi, Bologna
- Centro di studio per la patologia delle specie legnose montane, Firenze
- Centro di studio per i colloidi del suolo, Firenze
- Centro di studio dei microorganismi autotrofi, Firenze
- Centro di studio per la genesi, classificazione e cartografia del suolo, Firenze
- Centro di studio per la microbiologia del suolo, Pisa
- Centro di studio sulla chimica e biochimica dei fitofarmaci, Perugia
- Centro di studio sulle colture erbacee strategiche per l'ambiente mediterraneo, Catania
- Centro di studio per il miglioramento genetico degli agrumi, Palermo
- Centro per lo studio tecnologico, bromatologico e microbiologico del latte, Milano
- Centro di studio sui pascoli mediterranei, Sassari
- Centro di studio sul miglioramento genetico degli ortaggi, Portici (Napoli)
- Centro di studio sui virus e virosi delle colture mediterranee, Bari
- Centro di studio per il miglioramento sanitario delle colture agrarie, Milano
- Centro di studio sulle tecniche di lotta biologica, Napoli

07 - COMITATO NAZIONALE PER LE SCIENZE D'INGEGNERIA E DI ARCHITETTURA

All. 3
- Istituto per i circuiti elettronici, Genova
- Istituto per l'automazione navale, Genova
- Istituto motori, Napoli
- Istituto per la tecnica del freddo, Padova
- Istituto di sistemistica e bioingegneria, Padova
- Istituto C.N.U.C.E., Pisa
- Istituto di analisi dei sistemi ed informatica, Roma
- Istituto per la pianificazione e la gestione del territorio, Napoli
- Istituto per la residenza e le infrastrutture sociali, Bari
- Istituto per l'edilizia ed il risparmio energetico, Palermo
- Istituto per le macchine movimento terra e veicoli fuoristrada, Ferrara
- Istituto di ricerca per l'elettromagnetismo e i componenti elettronici, Napoli
- Istituto gas ionizzati, Padova
- Istituto per la ricerca sui sistemi informatici paralleli, Napoli
- Istituto per la sistemistica e l'informatica, Cosenza

All. 4
- Centro di studio sull'ingegneria dei sistemi per la elaborazione dell'informazione, Milano
- Centro di studio per l'interazione operatore-calcolatore, Bologna
- Centro di studio sulle cause di deperimento e sui metodi di conservazione delle opere d'arte, Firenze
- Centro di studio per metodi e dispositivi per radiotrasmissioni, Pisa
- Centro di studio sulle cause di deperimento e dei metodi di conservazione delle opere d'arte, Roma
- Centro di studio per l'elaborazione numerale dei segnali, Torino
- Centro di studio per la propagazione ed antenne, Torino
- Centro di studio per la dinamica dei fluidi, Torino
- Centro di studio per la televisione, Torino
- Centro di studio sulle telecomunicazioni spaziali, Milano
- Centro di studio sulla teoria dei sistemi, Milano
- Centro di studio sulle cause di deperimento e sui metodi di conservazione delle opere d'arte «Gino Bozza», Milano
- Centro di studi sulla affidabilità, sicurezza e diagnostica dei sistemi elettrici di potenza, Palermo
- Centro di studio sulle reti di elaboratori, Palermo

08 - COMITATO NAZIONALE PER LE SCIENZE STORICHE FILOSOFICHE E FILOLOGICHE

All. 3
- Istituto di linguistica computazionale, Pisa
- Istituto per gli studi micenei ed egeo-anatolici, Roma
- Istituto per la civiltà fenicia e punica, Roma (Montelibretti)
- Istituto sui rapporti italo-iberici, Cagliari
- Istituto per l'archeologia etrusco-italica, Roma

All. 4
- Centro di studi del pensiero filosofico del '500 e del '600 in relazione ai problemi della scienza, Milano
- Centro di studi sulla filosofia contemporanea, Genova
- Centro di studio sulla storia della tecnica, Genova
- Centro di studio per la dialettologia italiana «O. Parlangeli», Padova
- Centro di studio per le ricerche di fonetica, Padova
- Centro di studio per il lessico intellettuale europeo, Roma
- Centro di studio del pensiero antico, Roma
- Centro di studio sull'archeologia greca, Catania
- Centro di studi vichiani, Napoli
- Centro di studi «Opera del vocabolario italiano», Firenze
- Centro per lo studio delle letterature e delle culture delle aree emergenti, Torino (con sezione distaccata a Milano)

09 - COMITATO NAZIONALE PER LE SCIENZE GIURIDICHE E POLITICHE

All. 3 - Istituto per la documentazione giuridica, Firenze
- Istituto di studi sulle regioni, Roma
- Istituto per lo studio comparato sulle garanzie dei diritti fondamentali, Napoli
- Istituto di ricerca sui sistemi giudiziari, Bologna
- Istituto di studi giuridici sulla comunità internazionale, Roma

All. 4 - Centro di studio e ricerche di diritto comparato e straniero, Roma

10 - COMITATO NAZIONALE PER LE SCIENZE ECONOMICHE, SOCIOLOGICHE E STATISTICHE

All. 3 - Istituto di ricerca sull'impresa e lo sviluppo, Torino
- Istituto di ricerche sulla economia mediterranea, Napoli
- Istituto di ricerche sulle attività terziarie, Napoli
- Istituto di ricerche sulla popolazione, Roma
- Istituto di ricerche sulle dinamiche della sicurezza sociale, Penta di Fisciano (Salerno)
- Istituto di ricerca sulla dinamica dei sistemi economici, Milano
- Istituto di studi sull'economia del Mezzogiorno nell'età moderna, Napoli
- Istituto di studi sulle strutture finanziarie e lo sviluppo economico, Napoli

11 - COMITATO NAZIONALE PER LE RICERCHE TECNOLOGICHE E L'INNOVAZIONE

All. 3 - Istituto centrale per l'industrializzazione e la tecnologia edilizia, San Giuliano Milanese (Milano)
- Istituto di studi sulla ricerca e sulla documentazione scientifica, Roma
- Istituto di tecnologie biomediche, Roma
- Istituto di metrologia «G. Colonnetti», Torino
- Istituto per la meccanizzazione agricola, Torino
- Istituto di ricerche tecnologiche per la ceramica, Faenza (Ravenna)
- Istituto per la corrosione marina dei metalli, Genova
- Istituto di tecnologie industriali e automazione, Milano
- Istituto per la tecnologia dei materiali metallici non tradizionali, Cinisello Balsamo (Milano)
- Istituto per la lavorazione dei metalli, Orbassano (Torino)
- Istituto per le tecnologie didattiche, Genova
- Istituto per la ricerca sul legno, Firenze
- Istituto per la tecnologia del legno, San Michele all'Adige (Trento)
- Istituto sulla propulsione e sull'energetica, Peschiera Borromeo (Milano)
- Istituto di ricerche e sperimentazione laniera «O. Rivetti», Biella (Vercelli)
- Istituto di tecnologie didattiche e formative, Palermo
- Istituto per le tecnologie informatiche multimediali, Milano

12 - COMITATO NAZIONALE PER LA SCIENZA E LE TECNOLOGIE DELL'INFORMAZIONE

13 - COMITATO NAZIONALE PER LE SCIENZE E LE TECNOLOGIE DELL'AMBIENTE E DELL'HABITAT

All. 3 - Istituto di biologia del mare, Venezia
- Istituto italiano di idrobiologia «Dr. Marco De Marchi», Pallanza
- Istituto sperimentale talassografico, Messina
- Istituto sperimentale talassografico, Taranto
- Istituto di ricerca sulle acque, Roma (con sedi distaccate a Bari e Milano)
- Istituto di ricerche sulla pesca marittima, Ancona
- Istituto per lo sfruttamento biologico delle lagune, Lesina (Foggia)
- Istituto di tecnologia della pesca e del pescato, Mazara del Vallo (Trapani)
- Istituto inquinamento atmosferico, Roma (Montelibretti)
- Istituto di metodologie avanzate di analisi ambientale, Potenza
- Istituto per lo studio dell'inquinamento atmosferico e agrometeorologia, Lecce
- Istituto di ricerca sull'inquinamento ambientale, Sassari
- Istituto sperimentale talassografico, Trieste

14 - COMITATO NAZIONALE PER LE BIOTECNOLOGIE E LA BIOLOGIA MOLECOLARE

All. 3 - Istituto internazionale di genetica e biofisica, Napoli
- Istituto di biochimica delle proteine ed enzimologia, Napoli
- Istituto di chimica degli ormoni, Milano
- Istituto di genetica biochimica ed evoluzionistica, Pavia
- Istituto di genetica molecolare, Alghero (Sassari)
- Istituto di scienze dell'alimentazione, Avellino

All. 4 - Centro di studio per la chimica dei recettori e delle molecole biologicamente attive, Roma
- Centro di studio di biocristallografia, Napoli

15 - COMITATO NAZIONALE PER LA SCIENZA E LA TECNOLOGIA DEI BENI CULTURALI

All. 3 - Istituto per le tecnologie applicate ai beni culturali, Roma (Montelibretti)
- Istituto internazionale di studi federiciani, Potenza
- Istituto per la conservazione delle opere monumentali, Lecce

96A0966

REGIONE LOMBARDIA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 1° dicembre 1995.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Corteno Golgi dall'ambito territoriale n. 15, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la ristrutturazione di una porzione di fabbricato rurale in località «Panizza» da parte della sig.ra Lersa Elvira. (Deliberazione n. VI/5522).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione, approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter*;

Vista la legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificata dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

Richiamata la deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Richiamata la deliberazione della giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»,

Richiamata la delibera della giunta regionale n. 22971 del 25 maggio 1992, con la quale si ravvisa l'esigenza di estendere i criteri e le procedure per il rilascio di autorizzazioni ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, fissati con la sopracitata deliberazione della giunta regionale n. 31898/88, anche ad opere di riconosciuta rilevanza economico-sociale;

Vista l'istanza di autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, presentata alla giunta regionale in data 11 settembre 1995, prot. n. 41108, dalla sig.ra Lersa Elvira per la realizzazione di ristrutturazione porzione di fabbricato rurale località Panizza su un'area ubicata nel comune di Corteno Golgi (Brescia), mappale n. 29/1, foglio n. 3, sottoposta a vincolo paesaggistico in forza della legge n. 1497/1939, nonché gravata da vincolo di immodificabilità ed inedificabilità temporanea di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431, in quanto ricompresa nell'ambito territoriale n. 15, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Verificato, in ordine all'area di cui trattasi, che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità, tali da giustificare la permanenza sull'area medesima del vincolo di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431; ciò in considerazione del fatto che l'intervento non altera le caratteristiche paesaggistiche naturali e architettoniche dell'ambito tutelato,

Atteso che si è proceduto, relativamente all'area interessata dall'opera proposta, a verificare che la stessa non risulti in contrasto con tutti quegli elementi di carattere ambientale, propri della proposta di piano paesistico;

Riconosciuto che, in un'ottica di accelerazione del processo generale di pianificazione paesistico-ambientale, risultano soddisfatte, relativamente all'area di cui trattasi, quelle finalità di tutela e valorizzazione dei beni paesistici, costituenti obiettivo primario della legge 8 agosto 1985, n. 431, e, in particolare, della pianificazione paesistica;

Riconosciuta, in base alle attestazioni e alla documentazione prodotta, la particolare rilevanza pubblica e sociale dell'opera in argomento, diretta al soddisfacimento di interessi pubblici e sociali consistenti nel sostentamento dell'attività agro-silvo-pastorale e della continua presenza umana sul territorio in argomento;

Riconosciuta la necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Ritenuto opportuno, per i suesposti motivi, stralciare l'area interessata dall'opera in oggetto, dall'ambito territoriale n. 15, individuato e perimetrato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Dato atto che, con successivo provvedimento ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, si procederà a valutare la compatibilità dell'opera in ordine alla più puntuale localizzazione e alla migliore qualificazione progettuale;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo n. 40/1993, come modificato dall'art. 1 del decreto legislativo n. 479/1993, la presente deliberazione non è soggetta a controllo;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Corteno Golgi (Brescia), mappale n. 29/1, foglio n. 3, dall'ambito territoriale n. 15 individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

2) di riperimetrare, in conseguenza dello stralcio disposto al punto 1) della presente deliberazione, l'ambito territoriale n. 15, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, e nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.

Milano, 1° dicembre 1995

Il segretario M[illegible]

96A0967

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 1° dicembre 1995.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Vizzolo Predabissi dall'ambito territoriale n. 9, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di una piscina coperta da parte del comune stesso. (Deliberazione n. VI/5523)

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione, approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter*;

Vista la legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificata dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

Richiamata la deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Richiamata la deliberazione della giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Richiamata la delibera della giunta regionale n. 22971 del 25 maggio 1992, con la quale si ravvisa l'esigenza di estendere i criteri e le procedure per il rilascio di autorizzazioni ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, fissati con la sopracitata deliberazione della giunta regionale n. 31898/88, anche ad opere di riconosciuta rilevanza pubblica-sociale;

Vista l'istanza di autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, presentata alla giunta regionale in data 10 agosto 1995, prot. n. 38165, dall'amministrazione comunale di Vizzolo Predabissi (Milano) per la realizzazione di piscina coperta su un'area ubicata nel comune di Vizzolo Predabissi (Milano), mappale n. 91, foglio n. 3, sottoposta a vincolo paesaggistico in forza della legge n. 1497/1939, nonché gravata da vincolo di immodificabilità ed inedificabilità temporanea di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431, in quanto ricompresa nell'ambito territoriale n. 9, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Verificato, in ordine all'area di cui trattasi, che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità, tali da giustificare la permanenza sull'area medesima del vincolo di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431; ciò in considerazione del fatto che l'intervento proposto non altera le caratteristiche paesaggistiche dei luoghi;

Atteso che si è proceduto, relativamente all'area interessata dall'opera proposta, a verificare che la stessa non risulti in contrasto con tutti quegli elementi di carattere ambientale, propri della proposta di piano paesistico;

Riconosciuto che, in un'ottica di accelerazione del processo generale di pianificazione paesistico-ambientale, risultano soddisfatte, relativamente all'area di cui trattasi, quelle finalità di tutela e valorizzazione dei beni paesistici, costituenti obiettivo primario della legge 8 agosto 1985, n. 431, e, in particolare, della pianificazione paesistica;

Riconosciuta, in base alle attestazioni e alla documentazione prodotta, la particolare rilevanza pubblica e sociale dell'opera in argomento, diretta al soddisfacimento di interessi pubblici e sociali consistenti nella realizzazione di una piscina coperta comunale come si evince dalla deliberazione della giunta municipale di Vizzolo Predabissi (Milano) n. 393 del 31 luglio 1995;

Riconosciuta la necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Ritenuto opportuno, per i suesposti motivi, stralciare l'area interessata dall'opera in oggetto, dall'ambito territoriale n. 9, individuato e perimetrato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Dato atto che, con successivo provvedimento ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, si procederà a valutare la compatibilità dell'opera in ordine alla più puntuale localizzazione e alla migliore qualificazione progettuale;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo n. 40/1993, come modificato dall'art. 1 del decreto legislativo n. 479/1993, la presente deliberazione non è soggetta a controllo;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Vizzolo Predabissi (Milano), mappale n. 91, foglio n. 3, dall'ambito territoriale n. 9, individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

2) di riperimetrare, in conseguenza dello stralcio disposto al punto 1) della presente deliberazione, l'ambito territoriale n. 9, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, e nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.

Milano, 1° dicembre 1995

Il segretario: MIGLIO

96A0968

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 1° dicembre 1995.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Manerba del Garda dall'ambito territoriale n. 19, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di una copertura di un edificio esistente da parte del sig. Comelli Emilio. (Deliberazione n. VI/5527).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione, approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter*;

Vista la legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificata dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

Richiamata la deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Richiamata la deliberazione della giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Richiamata la delibera della giunta regionale n. 22971 del 25 maggio 1992, con la quale si ravvisa l'esigenza di estendere i criteri e le procedure per il rilascio di autorizzazioni ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, fissati con la sopracitata deliberazione della giunta regionale n. 31898/88, anche ad opere di riconosciuta rilevanza economico-sociale;

Vista l'istanza di autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, presentata alla giunta regionale in data 11 maggio 1995, prot. n. 22634, dal sig. Comelli Emilio per la realizzazione di costruzione tetto sul fabbricato esistente su un'area ubicata nel comune di Manerba sul Garda (Brescia) interessante parte dei mappali numeri 7066-1734-1735, foglio n. 8/9, sottoposta a vincolo paesaggistico in forza della legge n. 1497/1939, nonché gravata da vincolo di immodificabilità ed inedificabilità temporanea di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431, in quanto ricompresa nell'ambito territoriale n. 19, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Verificato, in ordine all'area di cui trattasi, che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità, tali da giustificare la permanenza sull'area medesima del vincolo di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431; ciò in considerazione del fatto che l'opera proposta consente un miglioramento del rapporto tra edificio e contesto paesistico interessato;

Atteso che si è proceduto, relativamente all'area interessata dall'opera proposta, a verificare che la stessa non risulti in contrasto con tutti quegli elementi di carattere ambientale, propri della proposta di piano paesistico;

Riconosciuto che, in un'ottica di accelerazione del processo generale di pianificazione paesistico-ambientale, risultano soddisfatte, relativamente all'area di cui trattasi, quelle finalità di tutela e valorizzazione dei beni paesistici, costituenti obiettivo primario della legge 8 agosto 1985, n. 431, e, in particolare, della pianificazione paesistica;

Riconosciuta, in base alle attestazioni e alla documentazione prodotta, la particolare rilevanza sociale ed economica dell'opera in argomento, diretta al soddisfacimento di interessi sociali ed economici consistenti nel miglioramento estetico del fabbricato esistente, come si evince dalla deliberazione del consiglio comunale di Manerba del Garda (deliberazione n. 37 del 10 marzo 1995);

Riconosciuta la necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'esigenza di soddisfare i suddetti interessi sociali ed economici ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Ritenuto opportuno, per i suesposti motivi, stralciare l'area interessata dall'opera in oggetto, dall'ambito territoriale n. 19, individuato e perimetrato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Dato atto che, con successivo provvedimento ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, si procederà a valutare la compatibilità dell'opera in ordine alla più puntuale localizzazione e alla migliore qualificazione progettuale;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo n. 40/1993, come modificato dall'art. 1 del decreto legislativo n. 479/1993, la presente deliberazione non è soggetta a controllo;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Manerba del Garda (Brescia), foglio n. 8/9, parte dei mappali numeri 7066-1734-1735, dall'ambito territoriale n. 19, individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

2) di riperimetrare, in conseguenza dello stralcio disposto al punto 1) della presente deliberazione, l'ambito territoriale n. 19, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, e nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.

Milano, 1° dicembre 1995

Il segretario: MIGLIO

96A0969

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 1° dicembre 1995.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Brescia dall'ambito territoriale n. 18, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di una linea elettrica a 15 kv interrata da parte dell'Azienda servizi municipalizzati di Brescia. (Deliberazione n. VI/5528).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione, approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter*;

Vista la legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificata dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

Richiamata la deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Richiamata la deliberazione della giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Richiamata la delibera della giunta regionale n. 22971 del 25 maggio 1992, con la quale si ravvisa l'esigenza di estendere i criteri e le procedure per il rilascio di autorizzazioni ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, fissati con la sopracitata deliberazione della giunta regionale n. 31898/88, anche ad opere di riconosciuta rilevanza economico-sociale;

Vista l'istanza di autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, presentata alla giunta regionale in data 15 settembre 1995, prot. n. 41916, dall'Azienda servizi municipalizzati di Brescia per la realizzazione di linea elettrica 15 kv interrata su un'area ubicata nel comune di Brescia, foglio n. 103, mappali numeri 41-19-63-1-2, foglio n. 102, mappali numeri 6-47-17-25, foglio n. 76, mappali numeri 43-40-41-165, sottoposta a vincolo paesaggistico in forza della legge n. 1497/1939, nonché gravata da vincolo di immodificabilità ed inedificabilità temporanea di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431, in quanto ricompresa nell'ambito territoriale n. 18, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Verificato, in ordine all'area di cui trattasi, che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità, tali da giustificare la permanenza sull'area medesima del vincolo di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431;

Atteso che si è proceduto, relativamente all'area interessata dall'opera proposta, a verificare che la stessa non risulti in contrasto con tutti quegli elementi di carattere ambientale, propri della proposta di piano paesistico;

Riconosciuto che, in un'ottica di accelerazione del processo generale di pianificazione paesistico-ambientale, risultano soddisfatte, relativamente all'area di cui trattasi, quelle finalità di tutela e valorizzazione dei beni paesistici, costituenti obiettivo primario della legge 8 agosto 1985, n. 431, e, in particolare, della pianificazione paesistica;

Riconosciuta, in base alle attestazioni e alla documentazione prodotta, la particolare rilevanza pubblica e sociale dell'opera in argomento, diretta al soddisfacimento di interessi pubblici e sociali consistenti nel dotare di energia elettrica la zona attualmente deficitaria;

Vista la certificazione sindacale del comune di Brescia espressa in data 7 settembre 1995, n. 1030/95, con la quale si attesta che le opere suddette sono conformi ai disposti delle citate deliberazioni di giunta regionale del 26 aprile 1988, n. 31898 e 27 maggio 1992, n. 22971;

Riconosciuta la necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Ritenuto opportuno, per i suesposti motivi, stralciare l'area interessata dall'opera in oggetto, dall'ambito territoriale n. 18, individuato e perimetrato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Dato atto che, con successivo provvedimento ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, si procederà a valutare la compatibilità dell'opera in ordine alla più puntuale localizzazione e alla migliore qualificazione progettuale;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo n. 40/1993, come modificato dall'art. 1 del decreto legislativo n. 479/1993, la presente deliberazione non è soggetta a controllo;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Brescia, foglio n. 103, mappali numeri 41-19-63-1-2, foglio n. 102, mappali numeri 6-47-17-25, foglio n. 76, mappali numeri 43-40-41-165, dall'ambito territoriale n. 18, individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

2) di riperimetrare, in conseguenza dello stralcio disposto al punto 1) della presente deliberazione, l'ambito territoriale n. 18, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985.

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, e nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.

Milano, 1° dicembre 1995

Il segretario: MIGLIO

96A0979

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 1° dicembre 1995

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Bienno dall'ambito territoriale n. 15, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la sistemazione di un fabbricato in località Corea denominato «Casa Tassara» da parte del comune stesso. (Deliberazione n. VI/5529)

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione, approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter*;

Vista la legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificata dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

Richiamata la deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Richiamata la deliberazione della giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Richiamata la delibera della giunta regionale n. 22971 del 25 maggio 1992, con la quale si ravvisa l'esigenza di estendere i criteri e le procedure per il rilascio di autorizzazioni ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, fissati con la sopracitata deliberazione della giunta regionale n. 31898/88, anche ad opere di riconosciuta rilevanza economico-sociale;

Vista l'istanza di autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, presentata alla giunta regionale in data 3 ottobre 1995, prot. n. 44527, dall'amministrazione comunale di Bienno (Brescia), per la sistemazione fabbricato in località «Corea» denominato «Casa Tassara», su un'area ubicata nel comune di Bienno (Brescia), mappale n. 1528, foglio n. 18, sottoposta a vincolo paesaggistico in forza della legge n. 1497/1939, nonché gravata da vincolo di immodificabilità ed inedificabilità temporanea di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431, in quanto ricompresa nell'ambito territoriale n. 15, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Verificato, in ordine all'area di cui trattasi, che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità, tali da giustificare la permanenza sull'area medesima del vincolo di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431; ciò in considerazione del fatto che non vengano alterate negativamente le caratteristiche paesaggistiche e architettoniche dell'ambito tutelato;

Atteso che si è proceduto, relativamente all'area interessata dall'opera proposta, a verificare che la stessa non risulti in contrasto con tutti quegli elementi di carattere ambientale, propri della proposta di piano paesistico;

Riconosciuto che, in un'ottica di accelerazione del processo generale di pianificazione paesistico-ambientale, risultano soddisfatte, relativamente all'area di cui trattasi, quelle finalità di tutela e valorizzazione dei beni paesistici, costituenti obiettivo primario della legge 8 agosto 1985, n. 431, e, in particolare, della pianificazione paesistica;

Riconosciuta, in base alle attestazioni e alla documentazione prodotta, la particolare rilevanza pubblica e sociale dell'opera in argomento, diretta al soddisfacimento di interessi pubblici e sociali consistenti all'assegnazione degli alloggi alle famiglie che hanno subito danni alle abitazioni a seguito degli eventi alluvionali del settembre-ottobre 1993;

Riconosciuta la necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Ritenuto opportuno, per i suesposti motivi, stralciare l'area interessata dall'opera in oggetto, dall'ambito territoriale n. 15, individuato e perimetrato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Dato atto che, con successivo provvedimento ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, si procederà a valutare la compatibilità dell'opera in ordine alla più puntuale localizzazione e alla migliore qualificazione progettuale;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo n. 40/1993, come modificato dall'art. 1 del decreto legislativo n. 479/1993, la presente deliberazione non è soggetta a controllo;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Bienno (Brescia), mappale n. 1528, foglio n. 18, dall'ambito territoriale n. 15, individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

2) di riperimetrare, in conseguenza dello stralcio disposto al punto 1) della presente deliberazione, l'ambito territoriale n. 15, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, e nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.

Milano, 1° dicembre 1995

Il segretario: MIGLIO

96A0971

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 1° dicembre 1995.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Monno dall'ambito territoriale n. 15, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di opere di captazione e adduzione della sorgente in località «Marina» da parte del comune stesso. (Deliberazione n. VI/5530).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione, approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter*;

Vista la legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificata dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

Richiamata la deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Richiamata la deliberazione della giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Richiamata la delibera della giunta regionale n. 22971 del 25 maggio 1992, con la quale si ravvisa l'esigenza di estendere i criteri e le procedure per il rilascio di autorizzazioni ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, fissati con la sopracitata deliberazione della giunta regionale n. 31898/88, anche ad opere di riconosciuta rilevanza economico-sociale;

Vista l'istanza di autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, presentata alla giunta regionale in data 28 settembre 1995, prot. n. 4409, dall'amministrazione comunale di Monno (Brescia), per la realizzazione di opere di captazione e adduzione della sorgente in località «Marina» su un'area ubicata nel comune di Monno (Brescia), mappale n. 15, foglio n. 3, mappale n. 17, foglio n. 5, mappali numeri 25-33-34-35-41-44-52-67-70-79, foglio n. 6, mappali numeri 11-12-13, foglio n. 7 e parte della strada comunale Monti Gram-Caretto sottoposta a vincolo paesaggistico in forza della legge n. 1497/1939, nonché gravata da vincolo di immodificabilità ed inedificabilità temporanea di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431, in quanto ricompresa nell'ambito territoriale n. 15, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Verificato, in ordine all'area di cui trattasi, che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità, tali da giustificare la permanenza sull'area medesima del vincolo di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431; ciò in considerazione del fatto che l'intervento, così come proposto, non altera le caratteristiche paesaggistiche dell'ambito tutelato;

Atteso che si è proceduto, relativamente all'area interessata dall'opera proposta, a verificare che la stessa non risulti in contrasto con tutti quegli elementi di carattere ambientale, propri della proposta di piano paesistico;

Riconosciuto che, in un'ottica di accelerazione del processo generale di pianificazione paesistico-ambientale, risultano soddisfatte, relativamente all'area di cui trattasi, quelle finalità di tutela e valorizzazione dei beni paesistici, costituenti obiettivo primario della legge 8 agosto 1985, n. 431, e, in particolare, della pianificazione paesistica;

Riconosciuta, in base alle attestazioni e alla documentazione prodotta, la particolare rilevanza pubblica e sociale dell'opera in argomento, diretta al soddisfacimento di interessi pubblici e sociali consistenti al potenziamento della rete idrica nella località del Mortirolo ed in caso di necessità all'abitato di Monno (Brescia);

Riconosciuta la necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Ritenuto opportuno, per i suesposti motivi, stralciare l'area interessata dall'opera in oggetto, dall'ambito territoriale n. 15, individuato e perimetrato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Dato atto che, con successivo provvedimento ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, si procederà a valutare la compatibilità dell'opera in ordine alla più puntuale localizzazione e alla migliore qualificazione progettuale;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo n. 40/1993, come modificato dall'art. 1 del decreto legislativo n. 479/1993, la presente deliberazione non è soggetta a controllo;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Monno (Brescia), mappale n. 15, foglio n. 3, mappale n. 17, foglio n. 5, mappali numeri 25-33-34-35-41-44-52-67-70-79, foglio n. 6, mappali numeri 11-12-13, foglio n. 7 e parte della strada comunale Monti Gram-Caretto dall'ambito territoriale n. 15, individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

2) di riperimetrare, in conseguenza dello stralcio disposto al punto 1) della presente deliberazione, l'ambito territoriale n. 15, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, e nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.

Milano, 1° dicembre 1995

Il segretario: MIGLIO

96A0972

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 1° dicembre 1995.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Borno dall'ambito territoriale n. 15, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di una pista forestale «Pian d'Aprile-Monte Lò» da parte della comunità montana Valle Camonica. (Deliberazione n. VI/5531).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione, approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter*;

Vista la legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificata dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

Richiamata la deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Richiamata la deliberazione della giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Richiamata la delibera della giunta regionale n. 22971 del 25 maggio 1992, con la quale si ravvisa l'esigenza di estendere i criteri e le procedure per il rilascio di autorizzazioni ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, fissati con la sopracitata deliberazione della giunta regionale n. 31898/88, anche ad opere di riconosciuta rilevanza economico-sociale;

Vista l'istanza di autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, presentata alla giunta regionale in data 31 agosto 1995, prot. n. 40094, dalla comunità montana di Valle Camonica per la realizzazione di pista forestale «Pian d'Aprile-Monte Lò» su un'area ubicata nel comune di Borno (Brescia), mappale n. 2057, sottoposta a vincolo paesaggistico in forza della legge n. 1497/1939, nonché gravata da vincolo di immodificabilità ed inedificabilità temporanea di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431, in quanto ricompresa nell'ambito territoriale n. 15, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Verificato, in ordine all'area di cui trattasi, che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità, tali da giustificare la permanenza sull'area medesima del vincolo di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431; ciò in considerazione del fatto che l'intervento non altera negativamente le caratteristiche paesaggistiche del luogo;

Atteso che si è proceduto, relativamente all'area interessata dall'opera proposta, a verificare che la stessa non risulti in contrasto con tutti quegli elementi di carattere ambientale, propri della proposta di piano paesistico;

Riconosciuto che, in un ottica di accelerazione del processo generale di pianificazione paesistico-ambientale, risultano soddisfatte, relativamente all'area di cui trattasi, quelle finalità di tutela e valorizzazione dei beni paesistici, costituenti obiettivo primario della legge 8 agosto 1985, n. 431, e, in particolare, della pianificazione paesistica;

Riconosciuta, in base alle attestazioni e alla documentazione prodotta, la particolare rilevanza pubblica e sociale dell'opera in argomento, diretta al soddisfacimento di interessi pubblici e sociali consistenti nell'accesso e fruizione forestale di una vasta area boschiva;

Riconosciuta la necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Ritenuto opportuno, per i suesposti motivi, stralciare l'area interessata dall'opera in oggetto, dall'ambito territoriale n. 15, individuato e perimetrato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Dato atto che, con successivo provvedimento ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, si procederà a valutare la compatibilità dell'opera in ordine alla più puntuale localizzazione e alla migliore qualificazione progettuale;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo n. 40/1993, come modificato dall'art. 1 del decreto legislativo n. 479/1993, la presente deliberazione non è soggetta a controllo;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Borno (Brescia), mappale n. 2057, dall'ambito territoriale n. 15, individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

2) di riperimetrare, in conseguenza dello stralcio disposto al punto 1) della presente deliberazione, l'ambito territoriale n. 15, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, e nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.

Milano, 1° dicembre 1995

Il segretario: MIGLIO

96A0973

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 1° dicembre 1995.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Vizzolo Predabissi dall'ambito territoriale n. 9, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di una nuova strada di collegamento tra via Verdi e la basilica di Calvenzano da parte del comune stesso. (Deliberazione n. VI/5538).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione, approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter*;

Vista la legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificata dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

Richiamata la deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Richiamata la deliberazione della giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Richiamata la delibera della giunta regionale n. 22971 del 25 maggio 1992, con la quale si ravvisa l'esigenza di estendere i criteri e le procedure per il rilascio di autorizzazioni ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, fissati con la sopracitata deliberazione della giunta regionale n. 31898/88, anche ad opere di riconosciuta rilevanza pubblico-sociale;

Vista l'istanza di autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, presentata alla giunta regionale in data 14 luglio 1995, prot. n. 33472, dall'amministrazione comunale di Vizzolo Predabissi (Milano) per la realizzazione di nuova strada di collegamento tra via Verdi e la basilica di Calvenzano su un'area ubicata nel comune di Vizzolo Predabissi (Milano), mappali numeri 32-53-61-64-236, foglio n. 2, sottoposta a vincolo paesaggistico in forza della legge n. 1497/1939, nonché gravata da vincolo di immodificabilità ed inedificabilità temporanea di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431, in quanto ricompresa nell'ambito territoriale n. 9, individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Verificato, in ordine all'area di cui trattasi, che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità, tali da giustificare la permanenza sull'area medesima del vincolo di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431; ciò in considerazione che l'intervento proposto non altera le caratteristiche paesaggistiche dei luoghi;

Atteso che si è proceduto, relativamente all'area interessata dall'opera proposta, a verificare che la stessa non risulti in contrasto con tutti quegli elementi di carattere ambientale, propri della proposta di piano paesistico;

Riconosciuto che, in un'ottica di accelerazione del processo generale di pianificazione paesistico-ambientale, risultano soddisfatte, relativamente all'area di cui trattasi, quelle finalità di tutela e valorizzazione dei beni paesistici, costituenti obiettivo primario della legge 8 agosto 1985, n. 431, e, in particolare, della pianificazione paesistica;

Riconosciuta, in base alle attestazioni e alla documentazione prodotta, la particolare rilevanza pubblica e sociale dell'opera in argomento, diretta al soddisfacimento di interessi pubblici e sociali consistenti nel miglioramento della rete viaria come si evince dalla deliberazione della giunta municipale di Vizzolo Predabissi (Milano) n. 433 del 20 settembre 1995;

Riconosciuta la necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Ritenuto opportuno, per i suesposti motivi, stralciare l'area interessata dall'opera in oggetto, dall'ambito territoriale n. 9, individuato e perimetrato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Dato atto che, con successivo provvedimento ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, si procederà a valutare la compatibilità dell'opera in ordine alla più puntuale localizzazione e alla migliore qualificazione progettuale;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo n. 40/1993, come modificato dall'art. 1 del decreto legislativo n. 479/1993, la presente deliberazione non è soggetta a controllo;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Vizzolo Predabissi (Milano), mappali numeri 32-53-61-64-236, foglio n. 2, dall'ambito territoriale n. 9, individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

2) di riperimetrare, in conseguenza dello stralcio disposto al punto 1) della presente deliberazione, l'ambito territoriale n. 9, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, e nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.

Milano, 1° dicembre 1995

Il segretario: MIGLIO

96A0974

SCUOLA SUPERIORE DI STUDI UNIVERSITARI E DI PERFEZIONAMENTO «S. ANNA» DI PISA

DECRETO DIRETTORIALE 2 febbraio 1996.

Approvazione dello statuto della Scuola.

IL DIRETTORE

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, ed in particolare gli articoli 6 e 16;

Visti gli atti di costituzione del senato accademico integrato della Scuola superiore di studi universitari e di perfezionamento S. Anna;

Vista la delibera del 19 luglio 1995 con la quale il senato accademico integrato, sentito il consiglio direttivo della Scuola, ha approvato lo statuto della Scuola superiore di studi universitari e di perfezionamento S. Anna;

Vista la nota direttoriale n. 5559 del 25 luglio 1995 con la quale lo statuto è stato trasmesso al Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica per il prescritto controllo di legittimità e di merito;

Visto il decreto ministeriale del 1° ottobre 1995 con il quale è stato chiesto il riesame di alcuni articoli dello statuto per vizi di legittimità e di merito;

Vista la delibera del 13 novembre 1995 con la quale il senato accademico integrato, esaminati i rilievi formulati nel suddetto decreto ministeriale, ha approvato con le maggioranze prescritte dall'art. 6, comma 10, della legge 9 maggio 1989, n. 168, le modifiche da apportare allo statuto sulla base dei rilievi stessi;

Vista la favorevole presa d'atto del consiglio direttivo in data 13 dicembre 1995;

Ritenuto che sia utilmente compiuto il procedimento amministrativo previsto per l'emanazione dello statuto;

Decreta:

E' emanato ai sensi della legge 9 maggio 1989, n. 168, lo statuto della Scuola superiore di studi universitari e di perfezionamento S. Anna il cui testo è allegato al presente decreto del quale costituisce parte integrante.

Pisa, 2 febbraio 1996

Il direttore: VARALDO

ALLEGATO 1

STATUTO DELLA SCUOLA SUPERIORE DI STUDI UNIVERSITARI E DI PERFEZIONAMENTO S. ANNA DI PISA

Titolo I

PRINCIPI GENERALI

Art. 1.

Natura e fini della Scuola

La Scuola superiore di studi universitari e di perfezionamento Sant'Anna è un istituto di istruzione universitaria a ordinamento speciale che ha lo scopo di promuovere lo sviluppo della cultura e della ricerca scientifica e di curare l'alta formazione culturale e professionale a livello universitario e post-universitario nell'ambito delle scienze applicate. A tal fine la Scuola si prefigge di valorizzare il rapporto tra formazione degli allievi e ricerca scientifica nonché la collaborazione interdisciplinare tra i settori scientifici in essa rappresentati.

La Scuola è dotata di personalità giuridica ed esercita la propria autonomia scientifica, didattica, amministrativa, finanziaria e organizzativa con le modalità previste nel presente statuto.

La Scuola è stata istituita con la legge 14 febbraio 1987, n. 41, che ha sancito l'unificazione tra la Scuola superiore di studi universitari e di perfezionamento, di cui alla legge 7 marzo 1967, n. 117, ed il conservatorio di Sant'Anna, di cui al regio decreto 13 febbraio 1908, n. LXXVIII.

Alla scuola è annessa la fondazione «Giovanni Spitali», con compiti e funzioni stabiliti da questo statuto.

Art. 2.

Articolazione interna

La Scuola si articola in due classi: la classe di scienze sociali e la classe di scienze sperimentali. Gli ambiti disciplinari attivati nella classe di scienze sociali sono riferibili alle facoltà di economia, giurisprudenza, scienze politiche; quelli attivati nella classe di scienze sperimentali sono riferibili alle facoltà di agraria, ingegneria e medicina e chirurgia.

Per specifici programmi di ricerca e di formazione post-universitaria il consiglio direttivo può prevedere l'aggregazione di altri ambiti disciplinari nel campo delle scienze applicate.

Art. 3.

Sede

La Scuola ha sede centrale nell'edificio storico già sede del conservatorio di Sant'Anna. Può istituire centri e poli di ricerca e formazione in altre località, anche in collaborazione con soggetti pubblici e privati.

Art. 4.

Ammissione alla Scuola

Alla Scuola si accede per concorso pubblico teso ad accertare l'elevata preparazione e le potenzialità di sviluppo culturale e professionale dei candidati. Gli allievi ammessi alla Scuola devono assolvere gli obblighi didattici stabiliti da un regolamento che prevede criteri atti a garantire l'alta qualità degli studi.

Art. 5.

Natura collegiale della Scuola

La Scuola svolge il proprio ruolo di istituto di istruzione universitaria a carattere residenziale tramite strutture collegiali, destinate ad accogliere gli allievi.

Nei periodi in cui il calendario accademico della Scuola prevede interruzioni delle attività didattiche, nei collegi possono essere ospitati, previa delibera del consiglio direttivo, i partecipanti a corsi, seminari e convegni organizzati dalla Scuola, anche in collaborazione con soggetti pubblici e privati.

Art. 6.

Corsi e titoli rilasciati

La Scuola attiva:

a) corsi ordinari per gli allievi, italiani e stranieri, iscritti contestualmente ai corsi di laurea dell'Università di Pisa confluenti nelle facoltà riferibili alle due classi della Scuola, ai sensi dell'art. 2, comma 1;

b) corsi di perfezionamento di durata triennale nel campo delle scienze sociali e delle scienze sperimentali di cui all'art. 2 per allievi, italiani e stranieri, in possesso di diploma di laurea o titolo equipollente. Il senato accademico determina anno per anno le aree di perfezionamento da attivare;

c) corsi e attività post-dottorali.

L'ammissione ai corsi avviene per concorso pubblico.

La Scuola può istituire, anche ai sensi dell'art. 6, secondo, terzo e quarto comma, della legge 19 novembre 1990, n. 341, e dall'art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162, corsi annuali e biennali di formazione post-laurea, compresi i corsi corrispondenti al «master» di altri ordinamenti; può organizzare corsi di formazione finalizzata, scuole di specializzazione, corsi di orientamento universitario; può promuovere attività culturali e formative esterne.

La Scuola rilascia i seguenti titoli:

a) il diploma di licenza ai sensi dell'art. 36, comma 1;

b) il diploma di perfezionamento ai sensi dell'art. 36, comma 2; ai sensi dell'art. 2 della legge 14 febbraio 1987, n. 41, il diploma di perfezionamento è a tutti gli effetti equipollente al dottorato di ricerca;

c) il diploma di specializzazione ai laureati che abbiano seguito un corso di studi di durata non inferiore a due anni in settori professionali definiti dalle normative vigenti;

d) diplomi ed attestati per gli altri corsi di formazione attivati.

Art. 7.

Ricerca scientifica

La Scuola organizza l'attività di ricerca scientifica nelle proprie strutture e nei propri laboratori.

La Scuola individua periodicamente aree di ricerca di interesse prioritario, ove possibile a carattere interdisciplinare, che vengono privilegiate nella programmazione dell'attività scientifica e nell'utilizzazione di risorse e di strutture interne.

Art. 8.

Collaborazioni esterne

La Scuola considera prioritario il consolidamento e il potenziamento dei rapporti con l'Università di Pisa e la Scuola normale superiore; promuove lo sviluppo delle relazioni con le altre università e istituzioni di cultura e di ricerca nazionali, straniere o internazionali; favorisce i rapporti con le istituzioni pubbliche e private, le associazioni di categoria e con le imprese, allo scopo di istituire un collegamento con il mondo sociale e produttivo e di valorizzare le attività di ricerca scientifica e di formazione.

Per il conseguimento dei propri fini la Scuola può avvalersi della collaborazione di soggetti pubblici e privati, italiani e stranieri, mediante contratti, accordi e convenzioni.

Per lo svolgimento di attività strumentali alle attività formative e di ricerca o comunque utili per il conseguimento dei propri fini istituzionali, la Scuola, nei limiti e con le modalità previste dalla normativa vigente, può altresì partecipare alla costituzione di associazioni, fondazioni, società o altre strutture associative di diritto privato, a condizione che siano strutturate e gestite in modo da garantire l'alto livello scientifico della attività svolta.

La Scuola, anche in collaborazione con le facoltà dell'Università di Pisa corrispondenti ai settori disciplinari interessati, può istituire scuole di specializzazione post-laurea e corsi di addestramento all'attività professionale.

La Scuola, anche in collaborazione con altri enti pubblici e privati, può stipulare contratti di diritto privato con studiosi italiani e stranieri per lo svolgimento di attività formative e di ricerca.

La Scuola può altresì avvalersi di docenti di istituzioni italiane, straniere o internazionali, collocati in posizione di comando per la durata massima di un triennio, nonché di docenti italiani o stranieri, con la qualifica di visitatore.

La Scuola favorisce la costituzione e lo sviluppo di imprese in settori ad alto contenuto tecnologico ed innovativo, che si propongono di utilizzare esperienze e risultati di progetti di ricerca condotti nella Scuola. Tali iniziative non possono comportare per la Scuola l'assunzione di responsabilità di carattere economico, salvo la corresponsione di contributi occasionali per ricerche specifiche di interesse della Scuola.

La Scuola può istituire premi e riconoscimenti a favore di studiosi e di operatori che si siano distinti per eccellenza nel loro campo di attività scientifica e professionale.

Art. 9.

Cooperazione internazionale

La Scuola promuove la cooperazione internazionale ed in particolare europea nello svolgimento delle attività formative, scientifiche e culturali, favorendo la mobilità di studenti e docenti e la partecipazione a progetti e gruppi di ricerca internazionali, anche con riferimento a specifici programmi di enti pubblici e privati.

Art. 10.

Collaborazione con l'associazione ex-allievi

La Scuola cura il collegamento con gli ex-allievi ed in particolare riconosce e sostiene l'associazione che ha il fine di promuovere e mantenere i rapporti tra gli ex-allievi e tra questi e la Scuola.

La Scuola può stipulare con l'associazione ex-allievi una convenzione che disciplini i campi di collaborazione e le modalità di reciproca erogazione di contributi finanziari.

Art. 11.

Rapporti con la fondazione «Giovanni Spitali»

La fondazione «Giovanni Spitali» si prefigge lo scopo di svolgere attività di valore culturale e scientifico promuovendo e finanziando iniziative a supporto e integrazione dei compiti istituzionali della Scuola.

La fondazione si propone altresì di provvedere, in tutto o in parte, alla copertura economica di posti aggiuntivi di allievi dei corsi ordinario e di perfezionamento, e di borse di studio di post-dottorato recanti il nome «Giovanni Spitali».

Le iniziative finanziate dalla fondazione sono deliberate dal consiglio direttivo della Scuola integrato con la partecipazione di due rappresentanti della famiglia Spitali. La delibera menziona espressamente il contributo della fondazione.

Art. 12.

Principi di amministrazione e di organizzazione

Nell'attività amministrativa e gestionale la Scuola si ispira ai principi di trasparenza, economicità, di efficacia e di pubblicità, secondo quanto previsto dalla legge 7 agosto 1990, n. 241.

L'organizzazione ed il funzionamento della Scuola sono improntati a principi di decentramento funzionale.

Titolo II

FONTI NORMATIVE

Art. 13.

Fonti regolamentari

La Scuola, nel rispetto dei principi della legislazione vigente in tema di ordinamento universitario e del presente statuto, emana:

a) il regolamento generale;

b) il regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità;

c) il regolamento didattico;

d) altri regolamenti di cui all'art. 18.

Art. 14.

Regolamento generale

Il regolamento generale disciplina l'organizzazione generale, le modalità di elezione e funzionamento del consiglio direttivo e degli altri organi di cui al titolo III, secondo principi di chiara ripartizione delle competenze e di decentramento funzionale.

Il regolamento generale è deliberato dal consiglio direttivo, sentiti i consigli di classe.

Art. 15.

Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità

Il regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità disciplina le modalità della gestione e le procedure amministrative, finanziarie e contabili.

Il regolamento individua le strutture dotate di autonomia amministrativa, finanziaria e contabile.

Il regolamento è deliberato dal consiglio direttivo, sentiti i consigli di classe.

Art. 16.

Regolamento didattico

Il regolamento didattico disciplina l'ordinamento degli studi dei corsi ordinari e dei corsi di perfezionamento nonché degli altri corsi di formazione eventualmente istituiti.

Il regolamento didattico è approvato dal Senato accademico, su proposta dei consigli di classe.

Art. 17.

Disposizioni comuni

I regolamenti di cui ai precedenti articoli 14, 15 e 16 sono emanati con decreto del direttore della Scuola ed entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla loro pubblicazione nell'albo della Scuola, salvo che essi non dispongano diversamente.

Art. 18.

Altri regolamenti

Il regolamento dell'assemblea degli allievi disciplina la convocazione ed il funzionamento dell'assemblea stessa ed è deliberato dall'assemblea degli allievi a maggioranza.

I regolamenti di attuazione della legge 7 agosto 1990, n. 241, sono deliberati dal consiglio direttivo, sentiti i consigli di classe.

I regolamenti delle strutture e dei servizi disciplinano il funzionamento delle strutture didattiche e dei laboratori e la fruizione dei servizi erogati. Essi sono deliberati dal consiglio direttivo, sentiti i consigli di classe.

I regolamenti previsti nei commi precedenti sono emanati con decreto del direttore ed entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione nell'albo della Scuola, salvo che essi non dispongano diversamente.

Titolo III

ORGANI DIRETTIVI E ACCADEMICI

Art. 19.

Organi della Scuola

Gli organi di governo della Scuola sono:

a) il direttore;

b) il consiglio direttivo;

c) il senato accademico.

Sono altresì organi della Scuola:

a) i presidi;

b) i consigli di classe;

c) il collegio dei revisori dei conti.

Art. 20.

Direttore

Il direttore è eletto a scrutinio segreto fra i professori di ruolo di prima fascia, a tempo pieno, ordinari e straordinari. L'elettorato attivo spetta ai professori di ruolo di prima e seconda fascia, ai rappresentanti dei ricercatori nei consigli di classe, a tre rappresentanti del personale non docente e ai rappresentanti degli allievi nel consiglio direttivo.

Il direttore è nominato dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, dura in carica quattro anni accademici e non può essere rieletto consecutivamente più di una volta.

Il direttore ha la rappresentanza legale della Scuola ed è responsabile della sua gestione. Emana atti amministrativi ed esercita ogni competenza che non sia attribuita ad altri organi dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti. Convoca e presiede il consiglio direttivo e il senato accademico, curando l'esecuzione delle rispettive delibere.

Il direttore può delegare la legale rappresentanza della Scuola, per l'esercizio di particolari attribuzioni, al vice direttore, ai presidi delle classi e ai coordinatori dei laboratori e dei centri di ricerca.

Art. 21.

Vice direttori

Il direttore designa, per la durata del suo mandato, un vice direttore scelto fra i professori di ruolo a tempo pieno della Scuola, appartenente di norma ad una classe diversa da quella del direttore. Il vice direttore coadiuva il direttore nell'esercizio delle sue funzioni, lo sostituisce in caso di assenza o di impedimento e può essere da questi delegato ai sensi dell'art. 20.

Il direttore, sentito il consiglio direttivo, può altresì designare un vice direttore aggiunto, anche esterno alla Scuola, che lo affianchi per la durata del suo incarico, con prevalenti funzioni di cura dei rapporti con organismi pubblici e privati allo scopo di potenziare le attività di ricerca e di formazione della Scuola.

Art. 22.

Consiglio direttivo

Il consiglio direttivo è composto da:

a) il direttore;

b) il vice direttore;

c) il direttore amministrativo;

d) i presidi delle classi;

e) un rappresentante dei professori di ruolo di prima fascia;

f) un rappresentante dei professori di ruolo di seconda fascia;

g) un rappresentante dei ricercatori;

h) un rappresentante degli allievi perfezionandi;

i) un rappresentante degli allievi ordinari;

l) due rappresentanti del personale tecnico-amministrativo;

m) un rappresentante del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;

n) un rappresentante del Ministero del tesoro;

o) un membro designato dalla regione Toscana.

Partecipano con voto consultivo:

p) un rappresentante dei soggetti privati che si impegnano a contribuire, per tutta la durata in carica del consiglio e secondo criteri fissati dal senato accademico, al bilancio della Scuola con l'erogazione di fondi non finalizzati;

q) un rappresentante degli ex-allievi;

r) il vice direttore aggiunto, designato ai sensi dell'art. 21, comma 2.

I membri di cui alle lettere *e), f), g), h), i), l)* sono eletti dalle rispettive categorie. I membri di cui alle lettere *m)* e *n)* sono nominati dai rispettivi Ministeri; il membro di cui alla lettera *o)* è nominato dalla giunta regionale. I membri di cui alle lettere *o), p)* e *q)* non possono essere docenti universitari o dipendenti universitari. La mancata designazione di membri non condiziona la regolare costituzione del collegio.

Il consiglio direttivo dura in carica quattro anni. E presieduto dal direttore. Le funzioni di segretario sono svolte dal direttore amministrativo.

Il consiglio è organo di programmazione, indirizzo e controllo della Scuola.

A tal fine:

a) determina i criteri di massima dell'attività della Scuola;

b) viene informato, dal direttore, sull'attività e sul funzionamento della Scuola;

c) esamina l'esito degli atti di programmazione e di indirizzo, la gestione della Scuola e lo stato di attuazione del bilancio preventivo.

Il consiglio direttivo inoltre:

a) approva il bilancio di previsione e il conto consuntivo;

b) approva le proposte di modifica dello statuto nonché i regolamenti interni per il funzionamento della Scuola, fatta esclusione per il regolamento didattico;

c) programma annualmente il numero dei posti di allievo ordinario e di perfezionamento da mettere a concorso;

d) delibera sulle questioni che il direttore decida di sottoporre alla sua valutazione e deliberazione;

e) esercita ogni altra competenza conferita dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti interni.

Art. 23.

Senato accademico

Il senato accademico è composto da:

a) il direttore;

b) i presidi delle classi;

c) il vice direttore, con voto consultivo.

Su invito del direttore possono partecipare al senato i coordinatori dei laboratori e dei centri di ricerca, con voto consultivo.

Le funzioni di segretario del senato sono svolte dal direttore amministrativo.

Il senato individua gli indirizzi e le linee di sviluppo nel campo didattico e della ricerca, coordinando l'attività delle due classi; esercita la competenza disciplinare.

Il senato, su proposta del direttore, può indire riunioni per discutere particolari temi estendendo la partecipazione alle componenti interessate.

Art. 24.

Presidi

I presidi sono eletti per la durata di un quadriennio accademico dai rispettivi consigli di classe fra i professori di ruolo di prima fascia a tempo pieno appartenenti alla classe.

I presidi sovrintendono all'organizzazione e allo svolgimento delle attività didattiche, esercitando le funzioni loro attribuite dall'ordinamento universitario, dallo statuto e dai regolamenti interni e dando attuazione alle delibere dei consigli di classe.

Art. 25.

Consigli di classe

I consigli di classe sono composti da:

a) il preside;

b) i professori di ruolo di prima e di seconda fascia;

c) un rappresentante dei ricercatori per ogni settore disciplinare;

d) un rappresentante degli allievi dei corsi di perfezionamento per ogni settore disciplinare;

e) un rappresentante degli allievi dei corsi ordinari per ogni settore disciplinare.

I membri di cui alle lettere *d), e)* durano in carica un anno, i membri di cui alla lettera *c)* un quadriennio, salvo esigenze di rinnovo anticipato delle cariche.

All'inizio dell'anno accademico il consiglio di ciascuna delle due classi si riunisce in seduta allargata ai ricercatori della classe per approvare il programma delle attività didattiche e tutoriali, secondo gli indirizzi definiti dal senato accademico e dai consigli di classe.

I consigli di classe coordinano le attività didattiche e di ricerca degli ambiti disciplinari afferenti alla classe. Esercitano le competenze loro attribuite dallo statuto e dai regolamenti interni nonché tutte le altre competenze spettanti per legge ai consigli di facoltà.

Art. 26.

Collegio dei revisori

Il collegio dei revisori dei conti è un organo cui spetta il controllo sulla regolarità della gestione amministrativa e contabile della scuola.

Il collegio è composto da tre membri effettivi e due supplenti scelti tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili. I componenti del collegio sono proposti dal direttore e nominati con suo decreto su designazione del consiglio direttivo per la dutata di quattro anni. I revisori restano in carica fino al 30 giugno del quarto anno successivo a quello di nomina.

I compiti e le modalità di funzionamento del collegio sono stabiliti dal regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità.

Titolo IV

STRUTTURE DIDATTICHE E DI RICERCA

Art. 27.

Strutture

Le attività didattiche e scientifiche della scuola sono organizzate, coordinate e gestite dalle classi che si avvalgono della biblioteca, del centro servizi informatici, dei centri di ricerca e dei laboratori.

Art. 28.

Classi

La scuola si articola, ai sensi dell'art. 2 dello statuto, nella classe di scienze sociali e nella classe di scienze sperimentali.

Fanno parte della classe di scienze sociali i professori e i ricercatori in servizio alla scuola negli ambiti disciplinari riferibili alle facoltà di economia, giurisprudenza e scienze politiche.

Fanno parte della classe di scienze sperimentali i professori e i ricercatori in servizio alla scuola negli ambiti disciplinari riferibili alle facoltà di agraria, ingegneria e medicina e chirurgia.

Fanno capo alle classi, in ragione dei rispettivi ambiti disciplinari di afferenza e relativamente alle questioni di loro interesse, gli allievi, il personale tecnico dei laboratori, nonché i docenti a contratto o «visitatori».

Il consiglio direttivo può attribuire alle classi autonomia gestionale, limitatamente a oggetti o importi di spesa determinati, ai sensi dell'art. 15, comma 2.

Art. 29.

Biblioteca

La biblioteca è dotata di autonomia gestionale, amministrativa e contabile, che esercita con le modalità previste da un regolamento che definisce anche i relativi organi direttivi.

Art. 30

Centro servizi informatici

Il centro organizza e gestisce le risorse informatiche comuni.

La coordinazione del centro è affidata ad un responsabile scelto tra esperti del settore, anche al di fuori del corpo docente e del personale nico-amministrativo della Scuola. Il responsabile è nominato dal ettore sentito il consiglio direttivo. Il responsabile dura in carica un adriennio e può essere rinnovato.

Il consiglio direttivo può attribuire al centro autonomia gestio-le, limitatamente a oggetti o importi di spesa determinati, ai sensi l'art 15, comma 2

Art 31.

Centri di ricerca e laboratori

Il consiglio direttivo, sentito il senato accademico, può istituire ntri di ricerca e laboratori per favorire lo sviluppo della ricerca in tori di particolare rilevanza. All'attività dei centri e laboratori tecipano professori, ricercatori, tecnici e allievi della Scuola e ssono essere aggregati soggetti esterni interessati alle attività svolte.

La direzione delle strutture è affidata ad un coordinatore scelto fra erti del settore Il coordinatore è nominato dal consiglio direttivo, su posta del direttore, sentito il senato accademico e può essere invitato artecipare con voto consultivo al senato accademico Il coordinatore a in carica un quadriennio e può essere rinnovato.

Il consiglio direttivo può attribuire autonomia gestionale ai centri e oratori, limitatamente a oggetti o importi di spesa determinati, ai si dell'art. 15, comma 2.

Titolo V

ATTIVITÀ DIDATTICHE E FORMATIVE

Art. 32

Corsi ordinari

Il *curriculum* degli allievi del corso ordinario di cui all'art. 6, era *a)*, ha la stessa durata del *curriculum* del corrispondente corso di rea dell'Università di Pisa.

I corsi ordinari sono costituiti dagli insegnamenti attivati nella ola, ai quali si affiancano:

a) seminari;

b) lettorati di lingue straniere,

c) esercitazioni,

d) altre attività didattiche e di formazione.

Il regolamento didattico disciplina la programmazione degli egni didattici degli allievi al fine di assicurare l'alto livello dei loro di con riferimento ai corsi seguiti presso l'Università di Pisa ed ai si interni della Scuola.

Art. 33.

Corsi di perfezionamento

I corsi di perfezionamento di cui all'art. 6, lettera *b)*, hanno la ata di tre anni.

Il regolamento didattico disciplina l'organizzazione scientifico-attica dei corsi, il passaggio degli allievi agli anni successivi e missione alla discussione della tesi di perfezionamento.

Art. 34

Corsi e attività post-dottorali

I corsi post dottorali di cui all'art. 6, lettera *c)*, hanno di regola ata biennale.

La Scuola può assegnare borse ai vincitori dei relativi concorsi.

Art. 35.

Corsi di formazione post-laurea e di specializzazione

I corsi di formazione post-universitari e le altre iniziative assunte dalla Scuola ai sensi dell'art. 6, comma 3, sono disciplinati da regolamenti.

Art. 36.

Diplomi

La Scuola rilascia il diploma di licenza agli allievi che abbiano seguito i corsi ordinari e superato l'esame di licenza dopo il conseguimento della laurea, e comunque entro un anno dalla conclusione del corso ordinario.

La Scuola rilascia il diploma di perfezionamento agli allievi che abbiano compiuto corsi di studio di durata almeno triennale e superato l'esame consistente nella discussione di una tesi di perfezionamento.

Gli altri diplomi e attestati previsti dall'art. 6, comma 3, sono disciplinati da regolamento, in conformità alla legislazione vigente.

Art. 37.

Diploma di perfezionamento a candidati esterni

Il senato accademico può ammettere in via eccezionale a sostenere l'esame per il conferimento del diploma di perfezionamento, su parere favorevole di tre studiosi della materia designati dal direttore, laureati italiani o stranieri i quali, ancorché non allievi della Scuola, abbiano dimostrato, per studi compiuti e pubblicazioni fatte, notevoli capacità scientifiche nella disciplina nella quale chiedono il diploma.

Titolo VI

ALLIEVI

Art. 38.

Posti del corso ordinario e del corso di perfezionamento

In attuazione dell'art. 6, lettere *a)* e *b)*, dello statuto, entro il mese di marzo il consiglio direttivo, sentiti i consigli di classe, determina il numero dei posti di allievo del corso ordinario e del corso di perfezionamento da mettere a concorso per l'anno accademico successivo e approva i relativi bandi. Al corso ordinario si può accedere anche per anni successivi al primo, con le modalità stabilite nel bando di concorso.

Art. 39.

Allievi stranieri

Entro il mese di maggio, il consiglio direttivo, sentiti i consigli di classe, determina per ciascuna classe il numero dei posti da assegnare al concorso di perfezionamento per stranieri e approva il relativo bando di concorso.

Possono essere ammessi alla scuola anche studenti stranieri sulla base di apposite convenzioni ovvero di programmi di cooperazione interuniversitaria.

Art. 40.

Obblighi didattici degli allievi

Il regolamento didattico stabilisce obblighi didattici e criteri tali da assicurare l'alto livello degli studi compiuti dagli allievi dei corsi ordinari e di perfezionamento.

Gli allievi dei corsi ordinari devono, in particolare:

a) seguire le lezioni e le esercitazioni dei corsi di laurea universitari nonché i corsi interni della Scuola secondo il piano di studi approvato dai consigli di classe entro il mese di novembre;

b) sostenere tutti gli esami previsti dal piano di studi di cui alla lettera *a)*;

c) frequentare i corsi di lettorato in lingua straniera e sostenere il colloquio finale;

d) rendere periodicamente conto alla Scuola del progresso degli studi compiuti durante l'anno accademico in corso, mediante colloqui, seminari o elaborati scritti.

Gli allievi devono riportare, negli esami universitari e negli esami interni sostenuti durante l'anno accademico, una media non inferiore a ventisette trentesimi, e in ciascuno di essi un punteggio non inferiore a ventiquattro trentesimi, tranne casi eccezionali stabiliti dal regolamento didattico.

Gli allievi dei corsi di perfezionamento devono in particolare:

a) frequentare lezioni e seminari presso la Scuola e altre istituzioni, in attuazione del proprio programma di ricerca;

b) frequentare i corsi di lettorato di lingua straniera e sostenere il colloquio finale;

c) svolgere un programma originale di ricerca e preparare un elaborato scritto finale;

d) tenere seminari concernenti gli studi e le ricerche di perfezionamento.

Il mancato adempimento di tali obblighi comporta la decadenza dal posto.

Art. 41.

Diritto allo studio

La Scuola riconosce un ruolo fondamentale all'istituto del «tutorato», disciplinato con regolamento in conformità all'art. 13 della legge 19 novembre 1990, n. 341, al fine di consentire agli allievi la massima partecipazione alla didattica, l'avviamento alla ricerca scientifica e l'acquisizione di esperienze dirette a favorire il loro inserimento nel mondo del lavoro.

La Scuola garantisce l'accoglienza degli allievi nelle proprie strutture secondo le regole previste dal regolamento generale il quale disciplina in particolare i presupposti e le modalità per la fruizione dell'alloggio e del vitto gratuiti e la corresponsione del contributo didattico fissato di anno in anno dal consiglio direttivo.

La Scuola promuove, in conformità all'art. 13 della legge 2 dicembre 1991, n. 390, la collaborazione a tempo parziale degli studenti alla gestione di attività connesse ai servizi resi.

I sussidi di cui al presente articolo sono soggetti a fini fiscali alla normativa vigente in materia di borse di studio erogate dalle università e dalle regioni.

Art. 42.

Attività culturali, sportive e ricreative

La Scuola promuove le attività culturali, sportive e ricreative degli allievi i quali possono dar vita anche a forme associative che il consiglio direttivo può riconoscere.

Art. 43.

Assemblea degli studenti

Gli allievi dei corsi ordinari e di perfezionamento costituiscono l'assemblea degli allievi, che provvede alla designazione dei suoi rappresentanti nei consigli di classe e nel consiglio direttivo.

L'assemblea degli allievi può essere convocata per una sola delle sue componenti.

Le modalità di elezione delle rappresentanze e di funzionamento dell'assemblea sono stabilite da un regolamento.

Titolo VII

ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA E FINANZIARIA

Art. 44.

Articolazione degli uffici

L'organizzazione amministrativa della Scuola è articolata in uffici e servizi, individuati con delibera del consiglio direttivo, sentito il direttore amministrativo.

Alle strutture viene assegnato il personale tecnico-amministrativo necessario al loro regolare funzionamento, in coerenza con la pianta organica adottata dal consiglio direttivo, su proposta del direttore amministrativo.

Art. 45.

Valorizzazione della professionalità

La Scuola promuove la crescita professionale del personale tecnico-amministrativo e del personale tecnico dei laboratori. A tal fine favorisce la partecipazione a programmi e corsi di formazione, anche tramite collaborazioni e convenzioni con enti esterni specializzati in materia.

Ai fini del migliore svolgimento dell'attività tecnica e amministrativa, per l'atttribuzione degli incarichi di funzione la valutazione del personale avviene secondo criteri di responsabilità, merito, attitudine e capacità professionali.

Art. 46.

Direttore amministrativo

Il direttore amministrativo sovrintende all'organizzazione e al funzionamento degli uffici e dei servizi amministrativi ed è responsabile delle relative attività. A tal fine, in attuazione delle direttive del consiglio direttivo e del direttore della Scuola, esercita funzioni di impulso, coordinamento e guida nei confronti degli uffici e dei servizi amministrativi e coadiuva il direttore nella esecuzione delle delibere degli organi di governo della Scuola.

L'incarico di direttore amministrativo è attribuito dal consiglio direttivo su proposta del direttore ad un dirigente della Scuola o di altra università, ovvero di altra amministrazione pubblica, previo nulla osta dell'amministrazione di appartenenza.

L'incarico è attribuito a tempo determinato e può essere rinnovato. È di norma sincronizzato con il mandato del direttore.

Art. 47.

Fonti di finanziamento e patrimonio

Le fonti di finanziamento della Scuola sono:

a) trasferimenti dello Stato e di altri enti pubblici e di privati;

b) contributi e donazioni, finalizzati anche ad erogazione di borse di studio e alla promozione di attività culturali, di individui, di enti pubblici e privati, di associazioni e di fondazioni;

c) proventi di contratti e convenzioni, attività, rendite, frutti e alienazioni di patrimonio.

La Scuola si avvale per le sue attività istituzionali e cura la conservazione:

a) dei beni immobili concessi in uso dallo Stato o da altri enti pubblici e di quelli di sua proprietà;

b) delle attrezzature tecniche, delle collezioni scientifiche, del patrimonio librario, archivistico e artistico di sua proprietà o a sua disposizione.

Art. 48.

Nucleo di valutazione

Un regolamento approvato dal consiglio direttivo, sentito il senato accademico, disciplina la composizione ed il funzionamento del nucleo di valutazione istituito ai sensi delle leggi vigenti.

Titolo VIII

NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 49.

Entrata in vigore

Lo statuto entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*, con immediata efficacia di tutte le sue disposizioni che non richiedono di essere applicate con regolamenti.

Con l'entrata in vigore dello statuto cessano di avere efficacia per la Scuola le norme con lo stesso incompatibili.

Art. 50.

Altre disposizioni

Tutti gli organi della Scuola devono essere rinnovati entro sei mesi dall'entrata in vigore dello statuto e restano in carica fino al 31 dicembre dell'anno di scadenza del mandato.

Per ragioni di semplicità, la Scuola può utilizzare nei rapporti interni ed esterni la denominazione abbreviata «Scuola superiore Sant'Anna».

96A0963

TESTI COORDINATI E AGGIORNATI

Ripubblicazione del testo del decreto-legge 14 dicembre 1995, n. 529 (in *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 294 del 18 dicembre 1995), **convertito, senza modificazioni, dalla legge 15 febbraio 1996, n. 59** (in questa stessa *Gazzetta Ufficiale* alla pag. 4), **recante: «Istituzione di uffici scolastici provinciali del Ministero della pubblica istruzione nelle nuove province».**

AVVERTENZA:

Si procede alla ripubblicazione del testo del presente decreto corredato delle relative note, ai sensi dell'art. 8, comma 3, del regolamento di esecuzione del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio.

Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Il comma 2 dell'art. 1 della legge di conversione del presente decreto prevede che: «Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 9 agosto 1995, n. 346, e 18 ottobre 1995, n. 428». I DD.LL. n. 346/1995 e n. 428/1995, di contenuto pressoché analogo al presente decreto, non sono stati convertiti in legge per decorrenza dei termini costituzionali (i relativi comunicati sono stati pubblicati, rispettivamente, nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 245 del 19 ottobre 1995 e n. 294 del 18 dicembre 1995).

Art. 1.

1. Per le esigenze connesse all'esercizio delle funzioni attribuite agli organi periferici del Ministero della pubblica istruzione dalla vigente normativa, nelle province di Biella, Crotone, Lecco, Lodi, Prato, Rimini, Verbano-Cusio-Ossola e Vibo Valentia, sono istituiti provveditorati agli studi, ad ognuno dei quali è preposto un dirigente amministrativo ed assegnato personale dei ruoli dell'amministrazione centrale e dell'amministrazione scolastica periferica della pubblica istruzione, nell'ambito delle disponibilità di organico esistenti.

2. Il regolamento di cui all'articolo 6, comma 1, secondo periodo, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, ed il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 3 del medesimo articolo tengono conto, ai fini della determinazione delle dotazioni organiche, della istituzione degli uffici di cui al presente decreto.

Riferimenti normativi:

— Il D.Lgs. n. 29/1993 reca: «Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421».

Il secondo periodo del comma 1 del relativo art. 6 prevede che: «L'individuazione degli uffici corrispondenti ad altro livello dirigenziale [rispetto al livello dirigenziale generale indicato nel primo periodo, *n.d.r.*] e delle relative funzioni è disposta con regolamento adottato dal Ministro competente, d'intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri e con il Ministro del tesoro, su proposta del dirigente generale competente».

Il comma 3 del medesimo art. 6 è così formulato: «3. Nelle amministrazioni di cui al comma 1 [si riferisce alle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e alle università, *n.d.r.*], la consistenza delle piante organiche è determinata previa verifica dei carichi di lavoro ed è approvata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro competente, formulata d'intesa con il Ministero del tesoro e con il Dipartimento della funzione pubblica, previa informazione alle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale. Qualora la definizione delle piante organiche comporti maggiori oneri finanziari, si provvede con legge».

Art. 2.

1. All'onere derivante dal presente decreto, valutato in lire 1.282 milioni per l'anno 1995 e in lire 3.845 milioni a decorrere dal 1996, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1995-1997, al capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno 1995, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della pubblica istruzione per lire 180 milioni per l'anno finanziario 1995 e lire 3.845 milioni per ciascuno degli anni 1996 e 1997, l'accantonamento relativo al Ministero di grazia e giustizia per lire 711 milioni per l'anno 1995 e l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro per lire 391 milioni per il medesimo anno 1995.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 3.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

96A1037

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Riconoscimento e classificazione di alcuni manufatti esplosivi

Con decreto ministeriale n. 559/C.18586 XV J (857) del 4 gennaio 1996 i manufatti esplosivi denominati:

«grano propellente tipo SC P/N R10/194»,
«grano propellente tipo C P/N R10/048»,
«grano propellente tipo N P/N R10/066»,
«grano propellente tipo L P/N R10/079»,

che la ditta Meteor costruzioni aeronautiche ed elettroniche S.p.a., con sede in Ronchi dei Legionari (Gorizia), intende importare dalla società Celerg - St. Medard en Jalles (Francia), sono riconosciuti ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificati nela I categoria - gruppo B dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

96A0983

Erezione in ente morale della Fondazione «Banco Alimentare», in Milano

Con decreto ministeriale del 31 gennaio 1996, la Fondazione «Banco Alimentare», con sede in Milano, è stata eretta in ente morale e ne è stato approvato il relativo statuto.

96A0976

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Autorizzazione alla scuola materna di Calderino ad accettare una donazione

Con decreto del prefetto di Bologna prot. n. 1931/95 I Sett. I del 9 ottobre 1995 il direttore didattico di Monte San Pietro è stato autorizzato ad accettare la donazione di un videoregistratore Salora VCR 634 del valore complessivo di L. 620.000 in favore della scuola materna di Calderino offerto dai genitori degli alunni della predetta scuola.

96A0977

Autorizzazione alla scuola materna di Canelli ad accettare una donazione

Con decreto del prefetto di Asti prot. n. 10441/II Sett./AA Cl. 2-17-29/2 del 25 novembre 1995 il direttore didattico di Canelli è stato autorizzato ad accettare la donazione di sussidi didattici del valore complessivo di L. 4.619.000 in favore della scuola materna di Canelli, via Solferino, offerti dal «Comitato genitori di Canelli».

96A0978

Autorizzazione alla scuola materna di Castelnuovo Don Bosco ad accettare una donazione

Con decreto del prefetto di Asti prot. n. 10442/II Sett./AA Cl. 2.31.29/2 del 24 novembre 1995, il direttore didattico di Cocconato d'Asti è stato autorizzato ad accettare la donazione di un radioregistratore marca Philips modello AW 7530, del valore complessivo di L. 358.000, in favore della scuola materna di Castelnuovo Don Bosco, offerto dai genitori degli alunni della predetta scuola.

96A0979

MINISTERO DELLA SANITÀ

Autorizzazioni all'immissione in commercio di specialità medicinali per uso umano (modifiche di autorizzazioni già concesse)

È autorizzata l'immissione in commercio delle seguenti specialità medicinali con le specificazioni di seguito indicate:.

Provvedimento n. 19 del 29 gennaio 1996

Specialità medicinale: FASIGIN - 8 compresse 500 mg.

Titolare A.I.C.: Pfizer italiana S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Latina, strada statale 156 km 50.

Modifiche apportate: composizione (limitatamente agli eccipienti: ricopertura filmante): la composizione della ricopertura filmante è ora la seguente: idrossipropilmetilcellulosa 11,54 mg, glicole propilenico 1,15 mg, titanio biossido 2,31 mg.

Decorrenza di efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Provvedimento n. 20 del 29 gennaio 1996

Specialità medicinale: MOPEN - compresse masticabili 1 gr.

Titolare A.I.C.: F.I.R.M.A. S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Firenze, via Scandicci n. 37.

Modifiche apportate: composizione (limitatamente agli eccipienti): la composizione ora autorizzata è ora la seguente: principio attivo: invariato; eccipienti: mannitolo, talco, magnesio stearato, sodio ciclammato, aroma banana, aroma ananas, saccarina sodica (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Decorrenza di efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

I lotti già prodotti, recanti la composizione in eccipienti precedentemente autorizzati, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decreto n. 34 del 29 gennaio 1996

Specialità medicinale CORLIPROL nella forma e confezione: 28 compresse rivestite, alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: Upjohn S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Caponago (Milano), via G. E. Upjohn n. 2, codice fiscale 00768480154.

Produttore: la produzione, i controlli ed il confezionamento della specialità medicinale sopra indicata sono effettuati dalla società Rhone-Poulenc Rorer S.p.a, nello stabilimento sito in Origgio (Varese), viale Europa, 11.

Confezioni autorizzate: numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

28 compresse rivestite;

A.I.C. n. 025655010 (in base 10) 0SGXR2 (in base 32);

classe: A;

prezzo L. 16.500, ai sensi dell'art.1 del decreto-legge 20 settembre 1995, n. 390, convertito nella legge 20 novembre 1995, n. 490.

Composizione: una compressa contiene: principio attivo: celiprololo cloridrato mg 200; eccipienti: mannitolo, cellulosa microcristallina, carbossimetil cellulosa sodica reticolata, magnesio stearato, idrossipropil metil cellulosa, polietilene glicole, biossido di titanio (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Indicazioni terapeutiche: ipertensione arteriosa. Angina pectoris.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale da vendersi al pubblico dietro presentazione di ricetta medica (art. 4 del decreto legislativo n. 539/1992).

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Decreto n. 36 del 29 gennaio 1996

La specialità medicinale CARNITOLO nella forma: flaconcini orali 2 g, alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate:

Titolare A.I.C.: Recordati Farma S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Pomezia (Roma), via Laurentina km 24,730, codice fiscale 01313330597.

Produttore: la produzione, il controllo ed il confezionamento della specialità medicinale sopra indicata sono effettuati dalla società Sigma-Tau industrie farmaceutiche riunite S.p.a., nello stabilimento sito in Pomezia (Roma), via Pontina, km 30,400.

Confezioni autorizzate: numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

10 flaconcini ad uso orale 2 g;

A.I.C. n. 015997024 (in base 10) 0H8630 (in base 32);

classe: A con applicazione della nota 8;

prezzo L. 29.800, ai sensi dell'art.1 del decreto-legge 20 settembre 1995, n. 390, convertito nella legge 20 novembre 1995, n. 490.

Composizione: 1 flaconcino monodose ad uso orale 2 g contiene: principio attivo: levo-carnitina sale interno g 2; eccipienti: acido d-l malico, sodio benzoato, sodio saccarinato biidrato, aroma ananas, acqua depurata (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Indicazioni terapeutiche: deficenze primarie e secondarie di carnitina. Danno metabolico miocardico in caso di cardiopatia ischemica: angina pectoris, infarto miocardico acuto, stati di grave ipoperfusione da shock cardiogeno, stati post-infartuali.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale vendibile al pubblico dietro presentazione di ricetta medica (art. 4 del decreto legislativo n. 539/1992).

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Decreto n. 37 del 29 gennaio 1996

Specialità medicinale AMOXICILLINA RECORDATI nelle forme e confezioni:

12 compresse 1 g;

12 capsule 500 mg;

flacone granulare pediatrico 75 g,

alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate:

Titolare A.I.C.: Recordati industria chimica e farmaceutica S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via Matteo Civitali n. 1, codice fiscale 00748210150.

Produttore: la produzione, il controllo ed il confezionamento della specialità medicinale sopra indicata sono effettuati sia dalla società titolare dell'A.I.C. nello stabilimento consortile Recordati - Recofarma-Recordati Farma, sito in Pomezia (Roma), via Laurentina km 24,730; sia dalla società Farma.Co Farmaceutici S.p.a., nello stabilimento sito in Arese (Milano), via G. Marconi.

Confezioni autorizzate: numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

12 compresse 1 g;

A.I.C. n. 029487016 (in base 10) 0W3VX8 (in base 32);

classe: A;

prezzo L. 12.100, ai sensi dell'art.1 del decreto-legge 20 settembre 1995, n. 390, convertito nella legge 20 novembre 1995, n. 490;

12 capsule 500 mg;

A.I.C. n. 029487028 (in base 10) 0W3VXN (in base 32);

Classe: A;

prezzo L. 7.700, ai sensi dell'art.1 del decreto-legge 20 settembre 1995, n. 390, convertito nella legge 20 novembre 1995, n. 490;

flacone granulare pediatrico 75 g;

A.I.C. n. 029487030 (in base 10) 0W3VXQ (in base 32);

classe: A;

prezzo L. 6.400, ai sensi dell'art.1 del decreto-legge 20 settembre 1995, n. 390, convertito nella legge 20 novembre 1995, n. 490.

Composizione:

ogni compressa 1 g contiene: principio attivo: amoxicillina triidrato mg 1148,0 (equivalente a amoxicillina acido anidro mg 1000,0); eccipienti: talco, sodio carbossimetilamido, magnesio stearato, silice precipitata, cellulosa microcristallina (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti);

ogni capsula 500 mg contiene: principio attivo: amoxicillina triidrato mg 574,0 (equivalente a amoxicillina acido anidro mg 500,0); eccipienti: silice precipitata, magnesio stearato (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti);

100 g di granulare pediatrico contengono: principio attivo: amoxicillina triidrato g 5,74 (equivalente a amoxicillina acido anidro g 5,00); eccipienti: glicirizzinato d'ammonio, aroma tutti frutti, giallo tramonto (E 110), eritrosina (E 127), sorbitan trioleato, vanillina, saccarosio (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Indicazioni terapeutiche: infezioni da germi sensibili all'amoxicillina a carico di differenti organi ed apparati: infezioni delle alte vie respiratorie (tonsilliti, faringiti, laringiti, sinusiti); infezioni delle basse vie respiratorie (tracheobronchiti, bronchiti acute e croniche, broncopolmoniti, polmoniti, bronchiectasie ascessi polmonari); infezioni otomastoidee; infezioni dell'apparato uro-genitale ed infezioni venereologiche; infezioni enteriche ed apato biliari, salmonellosi; altre infezioni, tra cui endocarditi, sepsi, infezioni chirurgiche, infezioni dermatologiche.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 del decreto legislativo n. 539/1992).

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Decreto n. 38 del 29 gennaio 1996

Specialità medicinale AMOXICILLINA RECOFARMA nelle forme e confezioni:

12 compresse 1 g;

12 capsule 500 mg;

flacone granulare pediatrico 75 g,

alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate:

Titolare A.I.C.: Recofarma S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via Matteo Civitali n. 1, codice fiscale 01242570594:

Produttore: la produzione, il controllo ed il confezionamento della specialità medicinale sopra indicata sono effettuati sia dalla società titolare dell'A.I.C. nello stabilimento consortile Recordati - Recofarma-Recordati Farma, sito in Pomezia (Roma), via Laurentina km 24,730; sia dalla società Farma.Co Farmaceutici S.p.a., nello stabilimento sito in Arese (Milano), via G. Marconi.

Confezioni autorizzate: numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

12 compresse 1 g;
A.I.C. n. 029488018 (in base 10) 0W3WWL (in base 32);
classe: A;
prezzo L. 12.100, ai sensi dell'art.1 del decreto-legge 20 settembre 1995, n. 390, convertito nella legge 20 novembre 1995, n. 490;

12 capsule 500 mg;
A.I.C. n. 029488020 (in base 10) 0W3WWN (in base 32);
Classe: A;
prezzo L. 7.700, ai sensi dell'art.1 del decreto-legge 20 settembre 1995, n. 390, convertito nella legge 20 novembre 1995, n. 490;

flacone granulare pediatrico 75 g;
A.I.C. n. 029488032 (in base 10) 0W3WX0 (in base 32);
classe: A;
prezzo L. 6.400, ai sensi dell'art.1 del decreto-legge 20 settembre 1995, n. 390, convertito nella legge 20 novembre 1995, n. 490.

Composizione:

ogni compressa 1 g contiene: principio attivo: amoxicillina triidrato mg 1148,0 (equivalente a amoxicillina acido anidro mg 1000,0); eccipienti: talco, sodio carbossimetilamido, magnesio stearato, silice precipitata, cellulosa microcristallina (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti);

ogni capsula 500 mg contiene: principio attivo: amoxicillina triidrato mg 574,0 (equivalente a amoxicillina acido anidro mg 500,0); eccipienti: silice precipitata, magnesio stearato (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti);

100 g di granulare pediatrico contengono: principio attivo: amoxicillina triidrato g 5,74 (equivalente a amoxicillina acido anidro g 5,00); eccipienti: glicirizzinato d'ammonio, aroma tutti frutti, giallo tramonto (E 110), eritrosina (E 127), sorbitan trioleato, vanillina, saccarosio (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Indicazioni terapeutiche: infezioni da germi sensibili all'amoxicillina a carico di differenti organi ed apparati: infezioni delle alte vie respiratorie (tonsilliti, faringiti, laringiti, sinusiti); infezioni delle basse vie respiratorie (tracheobronchiti, bronchiti acute e croniche, broncopolmoniti, polmoniti, bronchiectasie ascessi polmonari); infezioni otomastoidee; infezioni dell'apparato uro-genitale ed infezioni veneréologiche; infezioni enteriche ed apato biliari, salmonellosi; altre infezioni, tra cui endocarditi, sepsi, infezioni chirurgiche, infezioni dermatologiche.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 del decreto legislativo n. 539/1992).

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

96A0981-96A0982

Revoche di autorizzazioni all'immissione in commercio di specialità medicinali per uso umano

Con il decreto di seguito elencato è stata revocata, su richiesta, l'autorizzazione all'immissione in commercio delle sottoelencate specialità medicinali.

Decreto n. 800 F/100 2/83 del 14 febbraio 1996

Specialità medicinale:

Codice A.I.C.	Specialità	Confezione
025207059	BROS	30 capsule 100 mg
025207073	BROS	30 bustine granulare 100 mg
025207085	BROS	20 bustine granulare 200 mg
025963048	SENOFOR	5 fiale 50 mg 2 ml
025963051	SENOFOR	10 fiale 50 mg 2 ml
025963063	SENOFOR	1 flac.no 250 mg 10 ml
025963075	SENOFOR	30 capsule 100 mg
025963099	SENOFOR	30 bustine granulare 100 mg
025963101	SENOFOR	20 bustine granulare 200 mg

Motivo della revoca: rinuncia dei titolari delle autorizzazioni.

Decorrenza degli effetti per il ritiro dal commercio: entro il novantesimo giorno successivo a quello della pubblicazione del presente comunicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

96A1005

MINISTERO DEL TESORO

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Cambi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo dalla Banca d'Italia ai sensi della legge 12 agosto 1993, n. 312, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 20 agosto 1993, adottabili, fra l'altro, dalle amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193.

Cambi del giorno 15 febbraio 1996

Dollaro USA	1589,69
ECU	1985,84
Marco tedesco	1083,64
Franco francese	314,42
Lira sterlina	2444,47
Fiorino olandese	967,79
Franco belga	52,687
Peseta spagnola	12,841
Corona danese	280,07
Lira irlandese	2516,64
Dracma greca	6,54[illegible]
Escudo portoghese	10,41[illegible]
Dollaro canadese	1153,20
Yen giapponese	15,02[illegible]
Franco svizzero	1329,39
Scellino austriaco	154,08
Corona norvegese	247,81
Corona svedese	229,17
Marco finlandese	346,22
Dollaro australiano	1201,01

96A1053

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un immobile in comune di Spoleto

Con decreto 5 settembre 1995, n. TD/947, del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro delle finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno ex alveo del torrente Alvio, in località Morgnano, comune di Spoleto (Perugia), distinto in catasto del comune medesimo al foglio n. 85, particella n. 832, di complessivi mq 274, così come indicato nello schizzo planimetrico predisposto in data 26 luglio 1994 dall'ufficio tecnico erariale di Perugia; schizzo planimetrico che fa parte integrante del sopracitato decreto.

96A0980

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Smarrimento di quattro punzoni assegnati alla ditta Bracale Antonio, in Napoli

Ai sensi dell'art. 26 del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1970, n. 1496, si rende noto che la ditta Bracale Antonio, con sede in Napoli, corso Umberto n. 33, assegnataria del marchio «313 NA», ha presentato regolare dichiarazione di smarrimento di quattro punzoni.

Si diffidano, pertanto, gli eventuali detentori dei punzoni smarriti a restituirli all'ufficio provinciale metrico di Napoli.

96A0975

PROVINCIA DI ANCONA

Modificazioni al regolamento edilizio tipo del comune di Monterado

Il consiglio provinciale con deliberazione n. 336 del 20 dicembre 1955 ha approvato, ai sensi della legge regionale n. 34/92, le modifiche al regolamento edilizio tipo del comune di Monterado, in conformità dei pareri del settore urbanistica e del comitato provinciale per il territorio, allegati n. 1 e n. 2 alla predetta deliberazione, quali parti integranti e sostanziali.

96A0988

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Sea Land Safety Service - Servizi specializzati di sicurezza Terra Mare - SSS Adrianautica - Soc. coop. a r.l.», in Trieste, e nomina del commissario liquidatore.

Con deliberazione n. 179 in data 19 gennaio 1996 la giunta regionale ha disposto la liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2540 del codice civile, della «Sea Land Safety Service - Servizi specializzati di sicurezza Terra Mare - SSS Adrianautica - Soc. coop. a r.l.», con sede in Trieste, costituita il 12 dicembre 1985 per rogito notaio dott. Livio Vecchioni di Trieste ed ha nominato commissario liquidatore la ragioniera Tercon in Ongaro Giuliana, residente in Trieste, via Benussi, 8/4.

96A0984

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «G.A.M.A.T. - Gruppo acquisti macellai autonomi triestini - Soc. coop. a r.l.», in Trieste, e nomina del commissario liquidatore.

Con deliberazione n. 182 in data 19 gennaio 1996 la giunta regionale ha disposto la liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2540 del codice civile, della «G.A.M.A.T. - Gruppo acquisti macellai autonomi triestini - Soc. coop. a r.l.», con sede in Trieste, costituita il 25 marzo 1977 per rogito notaio dott. Giulio Flora di Trieste ed ha nominato commissario liquidatore il dott. Emilio Ressani con studio in Trieste, via Reti, 4.

96A0985

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Centro Servizi Termar - Soc. coop. a r.l.», in Trieste, e nomina del commissario liquidatore.

Con deliberazione n. 180 in data 19 gennaio 1996 la giunta regionale ha disposto la liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2540 del codice civile, della «Centro Servizi Termar - Soc. coop. a r.l.», con sede in Trieste, costituita il 7 ottobre 1994 per rogito notaio dott. Alberto Giglio di Trieste ed ha nominato commissario liquidatore il dott. Emilio Ressani, con studio in Trieste, via Reti, 4.

96A0986

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Poliservizi - Soc. coop. a r.l.», in Trieste, e nomina del commissario liquidatore.

Con deliberazione n. 176 in data 19 gennaio 1996 la giunta regionale ha disposto la liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2540 del codice civile, della «Poliservizi - Soc. coop. a r.l.», con sede in Trieste, costituita il 13 giugno 1994 per rogito notaio dott. Camillo Giordano di Trieste ed ha nominato commissario liquidatore il rag. Antonio Collini, con studio in Trieste, via S. Caterina, 3.

96A0987

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE

Domande di brevetto a disposizione delle imprese

Si elencano di seguito i titoli delle innovazioni, oggetto di brevetto, che possono essere di utilità alle imprese italiane, grandi e medio/piccole, al fine di migliorare la loro competitività sia a livello nazionale sia internazionale di varie qualifiche:

miglioramento nei processi di polimerizzazione in sospensione e/o emulsione, per l'ottenimento di leghe polimeriche ad alta resilienza - Rif. C.N.R. 93/962;

linea cellulare endoteliale di paratiroide umana - Rif. C.N.R. 93/1.026;

genoteca di acido desossiribonucleico complementare (cDNA) di paratiroide umana e procedimento per la sua preparazione - Rif. C.N.R. 93/1.027;

vettore plasmidico di espressione per cellule di mammifero - Rif. C.N.R. 93/1.028;

apparato per elettroforesi perfezionato - Rif. C.N.R. 93/1.042;

interfaccia per bus VME denominato CHAIN++ - Rif. C.N.R. 93/1.048;

fili d'acciaio rivestiti con lega metallica per l'uso come elementi di rinforzo in articoli di materiale elastomerico, in particolare pneumatici - Rif. C.N.R. 93/1.052;

derivati poliossidrilati delle rifamicine ad attività antimicrobica e metodi per la loro preparazione - Rif. C.N.R. 93/1.078;

pellets zeolitici autolegati, procedimento per prepararli e loro impiego - Rif. C.N.R. 94/1.090;

metodo di controllo della diffusione di gas attraverso membrane di cristalli liquidi dispersi in matrici polimeriche - Rif. C.N.R. 94/1.093;

metodo per la calibrazione di sensori intrinseci - Rif. C.N.R. 94/1.097;

«HYPERSTAT»: Ipertesto di metodi statistici in medicina - Rif. C.N.R. 94/1.104;

apparecchiatura di misura dell'anisotropia magnetocristallina in campi magnetici intensi - Rif. C.N.R. 94/1.106;

apparecchiatura automatica multianalitica e seriale per il controllo di gas prodotti nella maturazione di frutti - Rif. C.N.R. 94/1.117;

procedimento per il pilotaggio, mediante impostazione di una procedura di calcolo iterativa, dei robot e delle macchine similari programmabili - Rif. C.N.R. 94/1.119,

catalizzatore e procedimento per l'idrogenazione di acidi grassi insaturi aventi due e tre doppi legami - Rif. C.N.R. 94/1.124;

metodo per trattare alimenti con additivi GRAS e polimeri biodegradabili e biocompatibili per attuare il metodo - Rif. C.N.R. 94/1.129,

trascritto antisenso associato ad alcuni tipi di cellule tumorali ed oligodessinucleotidi sintetici utili nella diagnosi e nel trattamento di dette cellule tumorali - Rif C.N.R. 94/1.130;

trascritto antisenso presente in linfociti B ed oligodeossinucleotidi sintetici utili per inibirne l'azione - Rif. C.N.R. 94/1.130/bis;

dispositivo agglomeratore elettrostatico per l'abbattimento del particolato carbonioso prodotto da motori diesel - Rif. C.N.R. 94/1.131;

filtro a microonde in guida d'onda rettangolare a cavità bimodali - Rif. C.N.R. 94/1.139;

procedimento per la misura della dose personale di rumore e prodotto derivato - Rif. C.N.R. 94/1.140;

procedimento di immobilizzazione di una frazione enzimatica extracellulare per il trattamento di mosti, vini, altre bevande ottenute da frutta e per la produzione di aromi naturali - Rif. C.N.R. 94/1.142;

polso sferico a tre gradi di libertà con spazio di lavoro non degenerativo - Rif. C.N.R. 94/1.143;

procedimento per la produzione di polveri ultrafini di zirconia stabilizzata con Y_2O_3 mediante trattamento idrotermale a bassa temperatura - Rif. C.N.R. 94/1.146;

dispositivo a vite ortodontica, con regolazione micrometrica - Rif. C.N.R. 94/1.147;

procedimento per la determinazione del coefficente di assorbimento di ultrasuoni in liquidi viscosi - Rif. C.N.R. 94/1.149,

apparecchio per la sollecitazione a flessione di una provetta di materiale ceramico, o altro materiale fragile, in una macchina di prova - Rif. C.N.R. 94/1.150;

modulo ottico per l'analisi della diffusione differenziale di luce polarizzata, integrabile in un spettropolarimetro per la diagnostica di microorganismi - Rif C.N.R. 94/1.151;

procedimento di produzione di un pannello multistrato di compensato, particolarmente per interni, e pannello ottenuto con detto procedimento - Rif. C.N.R. 94/1.153;

linea cellulare continua CD4+/HTLV-I - Rif. C.N.R. 94/1.157;

dispositivo per allineamento di substrati bicristallini - Rif. C.N.R. 94/1.163;

derivati oligonucleotidici ad attività farmacologica e procedimento per la loro preparazione - Rif. C.N.R 94/1.164,

accumulatori al litio - ione nei quali si utilizza come anodo un materiale elettrodico carbonioso - Rif. C.N.R. 94/1.165,

dispositivo tridimensionale di movimentazione piezoelettrica per microscopia - Rif. C.N.R. 94/1.167;

varietà di farro del tipo triticum dicoccon ottenuto per selezione per linea pura - Rif. C.N.R. 94/1.168;

frumento vestito del tipo spelta o farro grande con glume e glumette aderenti alla cariosside anche dopo la trebbiatura - Rif. C.N.R. 94/1.169.

procedimento di inertizzazione di rifiuti contenenti amianto e successivo riciclo degli inerti per produzione di materiali ceramici a cordierite - Rif. C.N.R. 94/1.170;

sistema integrato per la coltura massiva all'aperto di microrganismi fotosintetici - Rif. C.N.R. 94/1.171.

utilizzo di sequenze di endorfina per la preparazione di un medicamento immunosoppressore privo di attività oppiacea - Rif C.N.R. 95/1.172,

procedimento per la valutazione quantitativa della adesione di mastociti a specifiche componenti della matrice extracellulare - Rif C.N.R. 95/1.174;

dispositivo in grado di aumentare il rapporto segnale/rumore nelle immagini con elettroni secondari in microscopia elettronica a scansione - Rif. C.N.R. 95/1.175;

procedimento biocatalitico per l'ottenimento degli enantiomeri otticamente puri del Flurbiprofen - Rif C.N.R. 95/1.176;

metodo e dispositivo per l'analisi di segnali di movimento ed altri bio-segnali con la teoria dei frattali - Rif. C.N.R. 95/1.179,

dispositivo di supporto e di guida per un sedile di autoveicolo Rif. C.N.R. 95/1.181,

gruppo preassemblabile di trazione e sospensione per autoveicoli ed autoveicolo comprendente tale gruppo - Rif C.N.R. 95/1.182,

pianale di autoveicolo di materiale plastico composito ed autoveicolo comprendente tale pianale - Rif. C.N.R. 95/1.183,

autoveicolo con struttura portante includente un'intelaiatura reticolare di lega leggera comprendente elementi profilati estrusi collegati ad elementi nodali ottenuti per fusione - Rif. C.N.R. 95/1.184,

metodo per ridurre fattori antinutrizionali nel latte di soia - Rif C.N.R. 95/1.185;

dispositivo per il posizionamento e l'attacco automatico dei prendi capezzoli in una stazione di mungitura robotizzata - Rif C.N.R. 95/1.186;

substrato per fabbricazione di strati sottili superconduttori e procedimento per ottenerlo - Rif. C.N.R. 95/1.187;

tecnica di realizzazione di giunzioni ad effetto Josephson realizzate mediante la crescita di un film biepitessiale di YBCO su un substrato di $SrTiO_3$ (110) - Rif. C.N.R. 95/1.188;

sonda a fibre ottiche per la caratterizzazione di particelle mediante tecniche basate sulla diffusione della luce - Rif. C.N.R. 95/1.192,

substrati fluorogenici suscettibili di fotoattivazione previa trasformazione per via enzimatica atti alla diagnosi ed alla terapia fotodinamica dei tumori - Rif C.N.R. 95/1.193,

fotobioreattore con circolazione della massa colturale in condotti offrenti curvature successive e sostanzialmente inverse - Rif. C.N.R. 95/1.194;

fotobioreattore con circolazione della massa colturale in un condotto sostanzialmente elicoidale - Rif. C.N.R. 95/1.195;

sonda chirurgica per la localizzazione di tumori per uso laparoscopico o intracavitario - Rif. C.N.R. 95/1.196;

procedimento biocatalitico per l'ottenimento degli enantiomeri otticamente puri del Suprofen - Rif. C.N.R. 95/1.198;

impiego di cicloaddotti tra psoraleni ed acidi grassi insaturi come induttori di pigmentazione - Rif. C.N.R. 95/1.199;

metodo molecolare e relativo kit diagnostico per la distrofia facio - scapo - omerale - Rif. C.N.R. 95/1.200,

peptidi antagonisti dell'endotelina, loro sali farmaceuticamente accettabili e processi per la loro preparazione - Rif. C.N.R. 95/1.201;

impiego di composti agonisti o antagonisti dei recettori purinici P_2 per la prevenzione della citotossicità da glutammato - Rif. C.N.R. 95/1.202;

procedimento per la preparazione di polimeri autoreticolati e/o co-reticolati di forma predefinita e relativi impieghi - Rif. C.N.R. 95/1.204;

procedimento per la produzione di fette di fosfuro di indio drogato ferro con caratteristiche semi-isolanti - Rif. C.N.R. 95/1.205,

sospensione posteriore di autoveicolo - Rif C.N.R. 95/1.213

Domande di brevetto su cui sono emersi interessi industriali

Rif. C.N.R. 1130/bis «Trascritto antisenso presente in linfociti B ed oligodesossinucleotidi sintetici utili per inibirne l'azione».

L'invenzione riguarda un trascritto antisenso presente nei linfociti B normali e leucemici ed oligodeossinucleotidi (ODM) sintetici utili per inibire l'azione di detto trascritto antisenso causando un aumento di immunoglobuline nei linfociti B normali e la morte nelle cellule tumorali B In particolare l'invenzione riguarda un

trascritto antisenso endogeno che ibridizza con il pre-mRNA (mRNA immaturo) del gene che codifica per la catena pesante delle immunoglobuline (IgH) esercitando una funzione di controllo negativo sulla produzione di immunoglobuline.

Ove emergano altri interessi allo sfruttamento, contattare l'Ufficio tasferimento innovazioni, brevetti, normativa tecnica del Consiglio nazionale delle ricerche, via Tiburtina, 770 - 00159 Roma, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

96A0964-96A0965

OSSERVATORIO ASTRONOMICO DI BRERA

Vacanza di un posto di astronomo associato da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico, sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, e degli articoli 19 e 40 del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 163, si comunica che presso l'Osservatorio astronomico di Brera-Milano è vacante un posto di astronomo associato, alla cui copertura l'Osservatorio medesimo intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento al posto di astronomo associato anzidetto dovranno presentare le proprie domande, unitamente ad un *curriculum* scientifico ed all'elenco delle proprie pubblicazioni, direttamente al direttore dell'Osservatorio, via Brera, 28, 20121 Milano, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

96A0990

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI NUORO

Nomina del conservatore del registro delle imprese

La giunta della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Nuoro, in vista della prossima istituzione del registro delle imprese, con deliberazione n. 16 del 22 febbraio 1996 ha nominato il segretario generale, dott. Franco Diana, conservatore del registro delle imprese, ai sensi dell'art. 8, comma 3, della legge 29 dicembre 1993, n. 580.

96A0989

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

AVVISI DI RETTIFICA

Avviso relativo al comunicato del Ministero della sanità concernente: «Autorizzazioni all'immissione in commercio di prodotti medicinali per uso veterinario (nuove registrazioni, modifiche ad autorizzazioni già concesse)». (Comunicato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 10 del 13 gennaio 1996).

Nel comunicato citato in epigrafe, riportato nella suindicata *Gazzetta Ufficiale*, nella parte riguardante il decreto n. 195 del 22 dicembre 1995, concernente le variazioni di denominazione e dei numeri di A.I.C. di diversi prodotti per uso veterinario della società estera Intervet International di Boxmeer (Olanda), rappresentata in Italia dalla società Intervet Italia S.r.l. di Milano, a pag. 11, prima colonna, dove è scritto: «NOBILIS *MAREXINE* THV *liofilizzato*», leggasi: «NOBILIS *MAREK* THV *liof*»; alla stessa pagina, seconda colonna, dove è scritto: «NOBILIS GUMBORO PBG98 *iniettabile*» e «NOBILIS GUMBORO *iniettabile*», leggasi rispettivamente: «NOBILIS GUMBORO PBG98 *inje*» e «NOBILIS GUMBORO *inact*» nonché la frase: «fiala da 2 ml nuovo numero di A.I.C. 101600017;», posta sotto la denominazione: «PORSILIS COLI», deve intendersi cancellata; a pag. 12, prima colonna, dove è scritto: «NOBILIS REO *iniettabile*» e «*Pasta* Anatra vaccino Nobilis» leggasi rispettivamente: «NOBILIS REO *inact*» e «*Peste* Anatra vaccino Nobilis»; alla stessa pagina, seconda colonna, dove è scritto: «NOBILIS CORIZZA *iniettabile*» e «MA5 + HITCHNER», leggasi rispettivamente: «NOBILIS CORIZZA *inact*» e «*NOBILIS* MA5 + HITCHNER», a pag. 13, prima colonna, prima della dizione: «Decorrenza ed efficacia del decreto:» deve intendersi inserita la seguente frase: «*I lotti già prodotti dei prodotti per uso veterinario stessi aventi le denominazioni e i numeri di A.I.C. precedentemente autorizzati possono essere mantenuti in commercio sino alla data di scadenza indicata in etichetta*».

96A0879

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
— presso le Agenzie dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10 e via Cavour, 102;
— presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10) e presso le librerie concessionarie consegnando gli avvisi a mano, accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1996

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1996
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1996 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1996

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:	
- annuale	L. 385.000
- semestrale	L. 211.000
Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:	
- annuale	L. 72.500
- semestrale	L. 50.000
Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:	
- annuale	L. 215.000
- semestrale	L. 120.000
Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:	
- annuale	L. 72.000
- semestrale	L. 49.000
Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:	
- annuale	L. 215.500
- semestrale	L. 118.000
Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:	
- annuale	L. 742.000
- semestrale	L. 410.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, *parte prima, prescelto con la somma di* **L. 96.000,** *si avrà diritto a ricevere l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1996.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L. 1.400
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	L. 2.750
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.500
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.500

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L. 134.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L. 1.500

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L. 87.500
Prezzo di vendita di un fascicolo	L. 8.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1996
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	L. 1.300.000
Vendita singola: per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna	L. 1.500
per ogni 96 pagine successive	L. 1.500
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 360.000
Abbonamento semestrale	L. 220.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.550

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189

L. 1.400